

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

339^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

SABATO 10 AGOSTO 1974

(Antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente VENANZI,
indi del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

INDICE

CONGEDI Pag. 16395

DISEGNI DI LEGGE

Inserimento all'ordine del giorno dei disegni di legge nn. 1764 e 1765:

PRESIDENTE 16432
CIPPELLINI 16432

Trasmissione dalla Camera dei deputati e deferimento a Commissione permanente in sede referente 16395

Discussione:

« Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 258, concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sulle armi da sparo, sulle munizioni e sugli esplosivi » (1711):

BERGAMASCO 16427
DE FALCO 16424
LEPRE, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 16431
PATRINI, *relatore* 16431
PAZIENZA 16429
PETRELLA 16430

Seguito della discussione e approvazione:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 1974, n. 236, recante provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani » (1750) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

ARENA Pag. 16401, 16416
ARIOSTO 16421
BROSIO 16397 e *passim*
CIFARELLI 16423
CUCINELLI 16422
DAL FALCO 16422
FILETTI 16399 e *passim*
GATTO Eugenio, *relatore* 16402 e *passim*
* LUGNANO 16418
PAZIENZA 16413
NENCIONI 16409
ZAGARI, *Ministro di grazia e giustizia* . . . 16403
e *passim*
Votazione a scrutinio segreto 16406

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del Vice Presidente VENANZI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

PINTO, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

Congedi

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Martinelli per giorni 2.

Annunzio di disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati e di deferimento a Commissione permanente in sede referente

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, concernente norme per la migliore realizzazione della perequazione tributaria e della repressione dell'evasione fiscale nonchè per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria » (1769).

Detto disegno di legge è stato deferito in sede referente alla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro), previo parere della 5^a Commissione.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 1974, n. 236, recante provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani » (1750) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 1974, n. 236, recante provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani », approvato dalla Camera dei deputati e per il quale il Senato ha autorizzato la relazione orale.

Passiamo ora all'esame degli emendamenti, che si riferiscono al decreto-legge da convertire nel testo risultante dalle modificazioni approvate dalla Camera dei deputati. Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 1.

PINTO, Segretario:

Sopprimere l'articolo.

1.1 **BROSIO, VALITUTTI, ARENA**

In via subordinata all'emendamento 1.1, sostituire il primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma con il seguente:

« I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani, già prorogati ai sensi della legge 2 dicembre 1973, n. 941, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1974 nei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti che, per qualsiasi motivo, presentino forte penuria di abitazioni e che

saranno indicati con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro dell'interno ».

1. 2 BROSIO, VALITUTTI, ARENA

Sostituire il primo comma con il seguente:

« I contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani in corso alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione sono prorogati fino al 30 giugno 1975 ».

1. 8 FILETTI, MARIANI, NENCIONI,
BACCHI, PAZIENZA

In via ulteriormente subordinata all'emendamento 1. 2, al primo comma, sostituire le parole: « 30 giugno 1975 » con le altre: « 31 dicembre 1974 ».

1. 3 BROSIO, VALITUTTI, ARENA

Al primo comma, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: « per l'anno 1972 » e, conseguentemente, sostituire le parole: « abbiano percepito nel 1972 », con le altre: « percepiscono ».

1. 15 ARENA, Brosio, BALBO, BONALDI,
PREMOLI, VALITUTTI, ROBBA,
BERGAMASCO

In via ulteriormente subordinata all'emendamento 1. 2, al primo comma, sostituire le parole da: « per l'anno 1972 » sino alla fine del comma, con le altre: « per l'anno 1973 per un reddito complessivo netto non superiore a 4 milioni di lire o che comunque abbiano percepito nel 1973 un reddito complessivo di pari misura determinabile ai sensi degli articoli 133, 135, 136 e 138 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645 ».

1. 4 BROSIO, VALITUTTI, ARENA

In via ulteriormente subordinata all'emendamento 1. 4, al primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , salvo quei contratti stipulati con conduttore il cui reddito nel 1972 sia stato di importo superiore od uguale a quello del locatore ».

1. 5 BROSIO, VALITUTTI, ARENA

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

« Il locatore può chiedere la cessazione della proroga, opporsi ad essa o chiederne la decadenza nei casi consentiti alla data del 30 novembre 1969 da leggi vincolistiche disciplinanti la materia ».

1. 9 FILETTI, MARIANI, NENCIONI,
BACCHI, PAZIENZA

Sopprimere il secondo, terzo, quarto, quinto, settimo ed ottavo comma.

1. 10 FILETTI, MARIANI, NENCIONI,
BACCHI, PAZIENZA

In via subordinata all'emendamento 1. 10, sostituire il secondo, terzo, quarto, quinto, settimo ed ottavo comma con il seguente:

« I canoni locatizi non possono essere aumentati anche quando l'immobile venga dato in locazione ad altro conduttore ».

1. 11 FILETTI, MARIANI, NENCIONI,
BACCHI, PAZIENZA

Al secondo comma sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:

« 1) per i contratti stipulati anteriormente al 1° marzo 1947 in misura percentuale non superiore alla metà dell'aumento percentuale del costo della vita verificatosi, secondo i dati ISTAT, dal 31 dicembre 1964 alla data di entrata in vigore della presente legge.

2) per i contratti stipulati tra il 1° marzo 1947 ed il 1° gennaio 1953 in misura percentuale non superiore alla metà dell'aumento percentuale del costo della vita verificatosi, secondo i dati ISTAT, dal 30 ottobre 1963 alla data di entrata in vigore della presente legge ».

1. 6 BROSIO, VALITUTTI, ARENA

Al quinto comma, sopprimere le seguenti parole: « per l'anno 1972 » e, conseguentemente, sostituire le parole: « abbia percepito nel 1972 », con le altre: « percepisca ».

1. 16 ARENA, Brosio, BALBO, BONALDI,
PREMOLI, VALITUTTI, ROBBA,
BERGAMASCO

Al sesto comma, sostituire le parole: « sulla morosità del conduttore o sub-conduttore », con le altre: « sulla risoluzione del contratto per morosità o altro grave inadempimento del conduttore o sub-conduttore ».

1. 12 FILETTI, MARIANI, NENCIONI,
BACCHI, PAZIENZA

Al sesto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « oppure sulla disponibilità del conduttore di altra abitazione idonea alle proprie esigenze familiari nello stesso comune ».

1. 13 FILETTI, MARIANI, NENCIONI,
BACCHI, PAZIENZA

In via ulteriormente subordinata all'emendamento 1. 11, al settimo comma, sopprimere la seguente parola: « quarto ».

1. 14 FILETTI, MARIANI, NENCIONI,
BACCHI, PAZIENZA

In via subordinata all'emendamento 1. 1, sopprimere il penultimo comma.

1. 7 BROSIO, VALITUTTI, ARENA

BROSIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BROSIO. L'emendamento 1. 1 soppressivo dell'articolo non è che il riflesso della nostra impostazione di opposizione generale al provvedimento. Di conseguenza, per ciascuno degli articoli in cui si suddivide il decreto, abbiamo proposto un emendamento soppressivo. In altre parole sia con la nostra proposta di non passaggio agli articoli presentata alla Camera, sia con le argomentazioni che abbiamo avuto l'onore di esporre, abbiamo voluto manifestare il nostro intendimento di tornare alla pura e semplice proroga così come proposta nell'originario provvedimento legislativo. Ora, non farei che ripetere quanto già detto nella discussione generale se illustrassi i motivi di questi emendamenti soppressivi, per cui, per brevità e per chiarezza, me ne asterrò.

Viceversa desidero intrattenermi sugli emendamenti subordinati a quello soppressivo. Il primo di questi è l'emendamento 1. 2 che propone di limitare la proroga dei contratti a quei casi in cui, per ragioni urbanistiche e sociali, ve ne sia effettivamente la necessità. In particolare la disposizione dovrebbe valere nei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti che per qualsiasi motivo presentino forte penuria di abitazioni e che saranno indicati con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.

L'emendamento 1. 3 inoltre è un effetto logico del nostro riferimento al decreto-legge di proroga originario. Supposto che questo decreto-legge di proroga originario sia superato e assorbito dal nuovo disegno di legge che lo ha sostituito, noi vorremmo quanto meno che fosse conservata, anche entro questo disegno di legge più ampio e sostitutivo, la data di scadenza originaria della proroga. Questa, com'è noto, è stata estesa, differita, fino al 30 giugno 1975 con la nuova disposizione di trasformazione del decreto legge. Noi vorremmo ricondurla alla data originaria indicata nel decreto-legge stesso, cioè al 31 dicembre 1974.

L'emendamento 1. 4 consiste semplicemente nel mutare l'anno di riferimento per il calcolo del reddito complessivo netto, che è considerato qui come la discriminante tra quelli che hanno diritto alla proroga e quelli che non ne hanno diritto. Il disegno di legge trasformato si riferisce all'anno 1972. Riteniamo che, poichè siamo nel 1974, occorre prendere come base un anno di riferimento più vicino alla data in cui entrerà in vigore il disegno di legge, se entrerà in vigore e sarà approvato, come noi temiamo. Proponiamo quindi di sostituire l'anno 1973, per il calcolo del reddito complessivo netto rilevante ai fini dell'articolo, all'anno 1972; tutto il resto del testo riprodotto nell'emendamento corrisponde esattamente al testo dell'articolo 1 modificato del disegno di legge come oggi si presenta.

L'emendamento 1. 5 è estremamente importante per noi; lo abbiamo già illustrato

nella discussione generale, specie negli interventi dei senatori Premoli e Bonaldi. Vorrei comunque ricordare i termini della questione perchè per noi, ripeto, questo rappresenta un caso evidente di giustizia e di equità dal quale non si dovrebbe prescindere e sul quale attiriamo l'attenzione dell'Assemblea. Si tratta qui di stabilire che allorquando sostanzialmente il locatario è in condizioni finanziarie ossia di reddito uguali o peggiori di quelle del locatore, non sia lecito riconoscere all'inquilino la situazione privilegiata che il disegno di legge gli attribuisce. La stridente iniquità che ne deriverebbe, e che è stata illustrata in molti interventi durante la discussione generale, nel caso di persone modeste che hanno acquistato spesso appartamenti solo per affittarli in attesa di poterli occupare e che si trovano ad avere di fronte inquilini molte volte più agiati di loro, i quali si valgono delle disposizioni vincolative degli affitti per resistere alle loro giuste richieste e per continuare a pagare prezzi di affitto infimi, è talmente evidente che mi pare non esiga una lunga illustrazione. Su questo emendamento insistiamo con particolare forza e speriamo che l'Assemblea vorrà prestare ad esso la dovuta attenzione e che il relatore ed il Governo non vi si oppongano.

Anche di notevole importanza per noi è l'emendamento 1.6 che si riferisce alla questione degli aumenti di affitto per i vecchi contratti. È stato riconosciuto un po' da tutti — e lo stesso rappresentante del Governo ha dovuto ammetterlo in Commissione — che questi aumenti disposti per i vecchi contratti sono in realtà aumenti irrisori e simbolici. Nella discussione nell'altro ramo del Parlamento si è detto che almeno si era salvaguardato il principio dell'aumento, ma è chiaro che i proprietari di case non possono soddisfarsi con l'incasso di questo principio: potrebbero essere moderatamente soddisfatti con l'incasso effettivo di un aumento che rappresentasse almeno una parte di quanto vengono a perdere con degli investimenti che si sono ridotti appunto a investimenti in pura perdita.

Il nostro intento, quindi, è di riportare a misura ragionevole, in base ad un criterio

obiettivo che ci pare giusto, questo aumento, facendolo passare da uno stato di puro simbolismo ad uno stato di realtà. Abbiamo pertanto proposto che per i contratti stipulati anteriormente al 1° marzo 1947 l'aumento venga determinato in una percentuale del costo della vita verificatosi, secondo i dati ISTAT, dal 31 dicembre 1964 alla data di entrata in vigore della presente legge e per i contratti stipulati tra il 1° marzo 1947 e il 1° gennaio 1953 tale aumento venga determinato in misura percentuale non superiore alla metà dell'aumento percentuale del costo della vita verificatosi, secondo i dati ISTAT, dal 30 ottobre 1963 alla data di entrata in vigore della presente legge. Si tratta dello stesso criterio applicato in entrambi i casi. Vorrei poi sottolineare che non chiediamo una indicizzazione totale dei prezzi, ma riduciamo tale indicizzazione alla metà riconoscendo che nell'attuale situazione è anche giusto mantenere un certo livello di compressione degli affitti al di là di quello che sarebbe rigorosamente esatto. Pensiamo però che proprio per questa moderazione la nostra proposta, distaccandosi dalla totale iniquità dell'irrisorio aumento concesso dalla legge, possa imporsi alla considerazione senza dell'Assemblea perchè tiene conto anche degli interessi degli inquilini e attribuisce ai proprietari un aumento ragionevole e non iniquo.

L'emendamento 1.7 è stato presentato in via subordinata all'emendamento 1.1. Nel caso cioè che non si accetti la soppressione dell'articolo 1, come è stato proposto con l'emendamento 1.1, si chiede la soppressione per lo meno del penultimo comma il quale stabilisce che i canoni delle locazioni prorogate in virtù del presente provvedimento non possono essere aumentati anche quando l'immobile venga dato in locazione ad altro conduttore il cui reddito non sia superiore a quello di cui al primo comma del presente articolo. Chiediamo cioè che quanto meno non sia consentito il trasferimento del diritto al mantenimento del canone originario a favore dell'inquilino subentrante. Questo irrigidimento della situazione ci pare economicamente non conveniente: allorquando il nuovo conduttore accetta delle nuove condi-

zioni liberamente contrattate con il proprietario di casa, crediamo che sia più confacente alla necessità di assicurare un minimo di elasticità al mercato delle abitazioni limitare l'irrigidimento e la compressione dei canoni ai conduttori originari e non ai loro successori.

F I L E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Signor Presidente, premetto a titolo introduttivo che nessuna illusione ci facciamo circa l'eventualità di accoglimento di alcuni emendamenti al nostro esame. È una amara constatazione che trae origine dalle dichiarazioni perentoriamente fatte dal rappresentante del Governo in sede di Commissione giustizia che, a quanto ho potuto ieri sera captare, sono state confermate dall'intervento dell'onorevole Pennacchini pronunciato davanti ad un'Assemblea stanca, inquieta e piuttosto rumorosa, nonché dalla proposta di approvazione senza modificazioni formulata dall'illustre relatore senatore Gatto in ordine al testo licenziato dalla Camera ed infine dalla preordinata e palese volontà di tutti i Gruppi, ad eccezione del mio Gruppo e di quello liberale, di convalidare sollecitamente e *sic et simpliciter* l'operato della Camera dei deputati e di liberarsi, sia pure provvisoriamente, dalla fastidiosa materia delle locazioni qualunque sia per essere il testo legislativo che forse tra qualche ora distrattamente voteremo.

Tuttavia illustreremo tutti i nostri emendamenti non con ostruzionistici proponimenti, ma con doverosa sintesi nella speranza che, seppure essi saranno accolti da giudizi di contrarietà del relatore, con l'immane uguale eco dell'onorevole Ministro di grazia e giustizia, i pareri non mancheranno di una pure scheletrica motivazione e comunque conterranno opportuni chiarimenti, onde dar modo all'interprete di rendersi inequivocabilmente conto dell'effettiva volontà del legislatore. Ci auguriamo che i nostri emendamenti possano raggiungere almeno tale ultimo fine; chè, in difetto, la generica, immo-

tivata e preconcepita espressione di giudizio di contrarietà equivarrebbe a qualificare inutile l'esistenza e comunque la funzione del Parlamento.

Ciò premesso, venendo ad illustrare il primo dei nostri emendamenti, cioè quello che porta il numero 1.8, è da sottolineare che il decreto-legge 19 giugno 1974, n. 236, così come leggesi nella relazione che lo precede presentata alla Camera dei deputati, muove dalla constatazione che l'impegno assunto dal Governo all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1973, n. 841, di varare entro il 30 giugno 1974 la nuova disciplina delle locazioni anche in materia di canoni non è stato attuato. Onde è apparso necessario disporre una ulteriore proroga del regime vincolistico fino al 31 dicembre 1974 in attesa che gli studi in corso per approntare la sempre promessa nuova disciplina possano essere adeguatamente approfonditi e valutati anche sotto il profilo politico ed economico.

L'unico termine del 31 dicembre 1974, in sede di conversione del decreto-legge, al fine di disporre di più congruo tempo per approntare e licenziare l'auspicata disciplina organica delle locazioni, è stato nell'altro ramo del Parlamento dilatato sino alla data del 30 giugno 1975 per tutti i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani ad eccezione delle locazioni concernenti immobili adibiti ad uso di alloggio, pensione o locanda, per i quali la proroga è prevista fino al 31 dicembre 1975.

Con il nostro emendamento proponiamo che la data di scadenza della proroga sia unica e conforme per i tutti i contratti locatizi, a qualunque uso i relativi immobili siano destinati. Non vi è, invero, alcun motivo di necessità e di urgenza perchè la proroga dei contratti di locazione ad uso di albergo, pensione o locanda sia protratta di sei mesi oltre il termine stabilito per le locazioni di immobili destinati ad altri usi.

Peraltra se due termini diversi di durata *ex lege* sono previsti secondo la destinazione degli immobili locati, occorre considerare conseguenzialmente che una nuova disciplina delle locazioni, se organica deve essere, deve riflettere tutti i contratti di affitto. Per-

tanto fin d'ora, quanto meno implicitamente, ammettiamo che la disciplina organica non si prevede per il 30 giugno 1975 bensì per la data del 31 dicembre 1975, cioè per la scadenza più lontana stabilita per determinati contratti.

Una disciplina organica che entri in vigore prima del 31 dicembre 1975 inciderebbe su diritti già acquisiti e comunque su legittime aspettative delle parti fondate sull'attuale legge di conversione fino a detta data; e ciò, seppure può non essere viziato di illegittimità costituzionale, costituisce tuttavia un modo di legiferare poco ortodosso, antigiusuridico e ingiusto. Per queste considerazioni è opportuno prevedere una unica scadenza della proroga per tutti i contratti di locazione e sublocazione, come proponiamo con il nostro emendamento.

E passo all'emendamento 1.9. La legge 23 maggio 1950, n. 253, agli articoli 3, 4 e 10, prevede alcuni casi di cessazione della proroga — e pregherei il Presidente della Commissione giustizia di prestarmi attenzione — di opposizione ad essa o di decadenza; dispone la decadenza del conduttore se questi abbia altra casa di abitazione idonea alle proprie esigenze familiari nello stesso comune o in altro dove abitualmente dimora oppure, nel caso di immobile destinato a uso diverso dall'abitazione, se abbia cessato di svolgervi l'attività alla quale questo serviva. Si prevede tale decadenza anche nel caso di sublocazione totale dell'immobile e nel caso di sublocazione parziale, ove l'immobile non sia occupato dal conduttore nemmeno in parte con continuità. La cessazione della proroga è stabilita poi nel caso di offerta al conduttore di altro immobile idoneo alle proprie esigenze. In particolare ciò viene previsto nell'ipotesi di ricostruzione e assicurazione della stabilità di edifici gravemente danneggiati e nel caso di demolizione o trasformazione dell'immobile locato per eseguirvi nuove costruzioni di un numero almeno doppio di vani. Tutte le leggi di proroga successive a quelle del 1950 contenevano una norma finale concernente la persistente osservanza delle disposizioni non espressamente da esse modificate. Tale nor-

ma non è stata più riportata dalla legge 26 novembre 1969, n. 833 e da quelle successive. È sorta quindi questione circa l'operatività o meno delle predette cause di opposizione, cessazione o decadenza dalla proroga. I dubbi e le perplessità vengono ad accrescersi, posto che, a cominciare dal decreto-legge 24 luglio 1973, n. 426, viene sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili locati ad eccezione di quelli fondati sulla morosità e sulla necessità urgente ed improrogabile del locatore di adibire la casa locata a propria abitazione. La norma trova conferma nel decreto-legge al nostro esame, con la modifica apportata dal testo di conversione, che estende l'eccezione anche alla necessità urgente ed improrogabile dei figli e dei genitori del locatore. In conformità ai chiarimenti forniti in altra occasione dal Governo, sembra che debba ritenersi la sussistenza dell'efficacia delle norme dianzi citate della legge n. 1950, con le modifiche specificatamente apportate da leggi antecedenti a quella portante il n. 833 del 1969, onde sarebbe possibile chiedere ed ottenere, in sede di giudizio di cognizione, il provvedimento di rilascio dell'immobile per le cause di decadenza, opposizione e cessazione già indicate. Il provvedimento però non potrebbe essere eseguito sino alla data del 30 giugno 1975.

Tale interpretazione non soddisfa e non sembra giuridicamente corretta. Si verrebbe a vere e proprie assurdità perchè verrebbe ad essere conservata la detenzione dell'immobile e quindi ad assicurare immeritatamente agevolazioni e privilegi, ad esempio, a chi dà in sublocazione la casa locata o a chi non ha bisogno di permanere nel possesso dell'immobile locato per avere disponibile altro idoneo alloggio di sua proprietà e si verrebbe a frustrare ancora per un anno il diritto e la convenienza, anche sotto riflessi di carattere generale, di costruire in sopraelevazione o di garantire la stabilità di immobili gravemente danneggiati.

Per queste considerazioni a noi appare opportuna e necessaria l'approvazione dello emendamento 1.9 e comunque chiediamo all'illustre relatore ed al cortese Ministro di

grazia e giustizia di fornire chiarimenti in ordine alla materia formante oggetto di detto emendamento. La prego, senatore Gatto, di dare tali chiarimenti anche per non accreditare ulteriormente la validità dell'asserzione per la quale gli avvocati sono come i gatti: questi vivono sui tetti delle case, quelli sulle cause delle case.

Passo ora agli emendamenti 1.10 e 1.11. In relazione a quanto i rappresentanti del mio Gruppo hanno sostenuto circa l'illegittimità costituzionale delle previsioni sull'aumento dei fitti e maggiormente sulla riduzione di essi, presentiamo l'emendamento suppressivo 1.10. Peraltro, come abbiamo rilevato in sede di discussione generale, le aliquote di aumento dei canoni (20 per cento nel massimo per i contratti stipulati anteriormente al 1° marzo 1947 e non più del 10 per cento per le locazioni stipulate tra il 1° marzo 1947 e il 1° gennaio 1953) sono esigue e quasi risibili. Pleonastica è la norma che pone l'onus probandi del canone legalmente dovuto al locatore. Incostituzionale e comunque anti-giuridica è la norma che, esonerando da qualsiasi aumento il conduttore che abbia percepito un reddito complessivo netto non superiore a 1 milione e 200 mila lire, viene a retrodatare l'esistenza di tale condizione o presupposto all'anno 1972 sicchè potrà opporsi a qualsiasi richiesta di aumento anche chi nel corso del 1973 o del 1974 sia divenuto titolare di notevoli risorse economiche e di rilevanti redditi. In ogni caso appare opportuno prevedere congrui aumenti generalizzati oppure prorogare ancora per un anno il vincolo dei fitti. L'aumento previsto in misura risibile non produce alcun reale effetto economico. Avrebbe solo un deprecabile significato di natura assistenziale e demagogica.

E passo agli emendamenti 1.12, 1.13 e 1.14. È veramente strana la norma che limita l'eccezione alla regola generale della sospensione dei provvedimenti di rilascio soltanto alla risoluzione per morosità e alla cessazione della proroga per necessità urgente ed improrogabile del locatore di adibire la casa locata per abitazione propria, dei suoi figli o dei suoi genitori. Non si com-

prende perchè tale eccezione non debba estendersi ai casi di risoluzione della locazione per altre gravi inadempienze del conduttore, quali, ad esempio, il notevole danneggiamento della casa locata, la destinazione ad uso diverso da quello convenzionalmente stabilito e non debba neppure applicarsi al caso che il conduttore sia condannato a rilasciare l'immobile locato perchè dispone di altra abitazione idonea alle proprie esigenze familiari nello stesso comune. Rinviare l'esecuzione del provvedimento di rilascio anche in questi casi costituisce ingiusto premio a favore di conduttori che non hanno motivo di mantenere la detenzione dell'immobile locato e vero e proprio dispetto a carico del locatore.

Ritiriamo l'emendamento 1.14, che ha soltanto carattere formale tendendo ad eliminare la ripetizione della norma specificatamente prevista al successivo articolo 2-sexies.

A R E N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A R E N A . Illustrerò, signor Presidente, i due emendamenti 1.15 e 1.16 congiuntamente perchè la motivazione è unica. Questi emendamenti, al cui riguardo intendo richiamare tutta l'attenzione del relatore, senatore Gatto, tendono ad eliminare dal disegno di legge in discussione un vizio di incostituzionalità, vizio non già meramente ipotizzabile sibbene già riscontrato e dichiarato dalla Corte costituzionale in identica fattispecie con la sua sentenza del 3 luglio 1972, n. 132. Con detta sentenza la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 1, secondo comma, dell'articolo 3, terzo comma, e dell'articolo 6, secondo comma, della legge 26 novembre 1969, n. 833 così come modificati dall'articolo 56 del decreto-legge 26 ottobre 1970 n. 745, convertito in legge il 18 dicembre 1970 n. 1034. Quelle norme dichiarate, ripetiamo, illegittime costituzionalmente facevano riferimento, al pari di quelle qui proposte, al reddito dei conduttori in un anno

determinato. In quel caso era il 1969 oggi il 1972; esattamente la Corte costituzionale ebbe a dire nella motivazione della citata sua sentenza che « la dichiarazione di illegittimità in riferimento agli articoli 3 e 24, secondo comma della Costituzione va estesa anche alla parte delle norme che nega rilevanza alle variazioni di reddito sopravvenute alle iscrizioni nei ruoli per l'anno 1969, anche allo scopo di evitare irrazionali differenze qualora le condizioni economiche del conduttore siano mutate al momento in cui si decide del diritto alla proroga, onde la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle menzionate disposizioni di legge nella parte in cui negano rilevanza alle variazioni di reddito del conduttore eventualmente sopravvenute dopo l'anno di riferimento ».

Ritengo che non occorra attendersi in commenti; basterà considerare che può darsi benissimo il caso che il conduttore di un immobile abbia percepito nel 1972, rispettivamente per le ipotesi regolate, un reddito complessivo non superiore ai 4 milioni di lire ovvero non superiore ad 1 milione 200 mila lire e, viceversa, al momento della decisione sul diritto alla proroga risulti che egli abbia percepito, o percepisca, nell'anno in corso un reddito ben superiore ai 4 milioni e rispettivamente a 1 milione 200.000 lire. Alla stessa maniera si pone il caso inverso: un locatario potrebbe aver goduto nel 1972 di un reddito maggiore dei 4 milioni di lire o rispettivamente di 1 milione 200.000 lire e poi oggi, nel momento in cui dovrà decidersi della spettanza o meno della proroga o del suo obbligo di corrispondere l'aumento previsto, trovarsi in condizioni economiche precarie per dissesto sopravvenuto o per aver perduto l'occupazione. Questo conduttore, malgrado percepisca un reddito inferiore ai limiti prefissati nelle norme in esame, dovrebbe ugualmente sentir pronunciare la cessazione della proroga della locazione ovvero, nell'altra ipotesi, quella del quinto comma, corrispondere l'aumento ivi previsto. Inutile sottolineare l'ingiustizia di questo e dell'altro caso, tutt'altro che inconsueti.

Proprio questa è sostanzialmente la ragione della pronuncia su riferita della Corte costituzionale nel richiamo agli articoli 3 e 24 della Costituzione. Non occorre sottolineare che la Corte con la sua sentenza ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per il riferimento al reddito percepito in un prefissato anno per le conseguenze vuoi ai fini del diritto alla proroga, vuoi per il diritto a richiedere un aumento del canone. Vogliamo confidare nell'accoglimento di questi nostri emendamenti che, mentre rispondono a ragioni di giustizia e di equità, rimuovono dal testo del disegno di legge in discussione un vizio di incostituzionalità già dichiarato in identica questione e che per certo sarebbe ribadito nelle controversie che insorgerebbero. Grazie.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

G A T T O E U G E N I O , *relatore*. Siamo contrari all'emendamento 1.1 per le ragioni già largamente esposte durante la discussione; siamo contrari all'1.2 per ragioni di sostanza in quanto non riteniamo accettabile la limitazione. All'emendamento 1.8 del senatore Filetti che tende sostanzialmente ad escludere gli alberghi, le locande e le pensioni siamo contrari in quanto riteniamo che anche per gli immobili destinati a questo uso debba essere valida la proroga. Siamo altresì contrari all'emendamento 1.3.

Per quanto concerne l'emendamento 1.15 debbo dire che il complesso della legge sulla quale si pronunciò la Corte costituzionale era completamente diverso ed in quel contesto la norma diventava incostituzionale; non lo è affatto invece nel contesto della nostra legge, anzi debbo dire che ci sono decisioni successive che, seppure non toccano il punto preciso, dettano criteri diversi che non fanno dubitare della costituzionalità della norma in esame. Per questo ritengo che l'emendamento vada respinto.

All'1.4, che vuole come riferimento l'anno più vicino, il 1973, siamo contrari in quan-

to evidentemente esso muta la sostanza della legge.

Circa l'emendamento 1.5, su cui ha insistito il senatore Brosio, debbo dire che al momento siamo contrari. Già ieri dissi, rispondendo sia al senatore Brosio, sia ai senatori Premoli, Torelli ed altri, che siamo contrari in questa sede alle modifiche della legge, pur riconoscendo che talune delle questioni sollevate sono giuste. Esse però vanno viste non tanto in sede di proroga di decreto per il blocco dei fitti, quanto invece nella legge sostanziale che verrà fatta. Debbo ora ripetere quanto ho già detto ieri ai colleghi che ebbero a sollevare un complesso di questioni che indubbiamente hanno anche un loro senso di giustizia, ma a cui qui, in questa sede, per la ragione esposta, siamo contrari.

Anche sull'emendamento 1.9 siamo contrari, perchè muta la sostanza del decreto aumentando i casi di proroga. All'1. 10 siamo contrari per tutto il complesso di argomenti esposti durante la discussione. Parere contrario anche sull'1. 11, malgrado che questo sia un emendamento che ci pone in una situazione rovesciata: sostanzialmente attraverso di esso si cerca di rompere l'armonia del decreto, sia pure vista in senso inverso da quello sostenuto negli altri emendamenti. Proprio perchè noi teniamo all'armonia di questo decreto e alle posizioni che sono state raggiunte, ci dichiariamo contrari a questo emendamento.

Circa l'1.6, anche in questo caso diciamo che bisogna rifarsi alla legge organica: in quella sede si potranno esaminare i criteri da adottare. Qui evidentemente in questo momento l'emendamento colpirebbe la sostanza dell'accordo. All'1.16 siamo contrari. Parere contrario anche sull'1.12 perchè modifica la sostanza dell'accordo; lo stesso dicasi per l'1.13. Si tratta di emendamenti che possono avere anche ragioni di giustizia, ma che vanno visti in sede di esame completo della legge; in questa sede di proroga siamo contrari. Lo stesso dicasi per l'1.14; per le ragioni su esposte diamo quindi parere contrario a tutti gli emendamenti illustrati.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

Z A G A R I , *Ministro di grazia e giustizia.* Sono d'accordo con tutto quello che ha detto il relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 1.1, presentato dal senatore Brosio e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Brosio e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.8, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Brosio e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.15, presentato dal senatore Arena e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Brosio e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal senatore Brosio e da altri senatori,

non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.9, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.10, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.11, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal senatore Brosio e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.16, presentato dal senatore Arena e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.12, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.13, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal

Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dal senatore Brosio e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 1-bis.

P I N T O , Segretario:

Sopprimere l'articolo.

1-bis. 1 BROSIO, VALITUTTI, ARENA

Sopprimere l'articolo.

1-bis. 4 FILETTI, MARIANI, NENCIONI,
BACCHI, PAZIENZA

In via subordinata all'emendamento 1-bis. 1, al primo comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « aumentato della percentuale corrispondente all'aumento dell'indice del costo della vita ».

1-bis. 2 BROSIO, VALITUTTI, ARENA

In via subordinata all'emendamento 1-bis. 1, al secondo comma, dopo le parole: « canone iniziale della locazione », inserire le altre: « aumentato del 5 per cento ».

1-bis. 3 BROSIO, VALITUTTI, ARENA

B R O S I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B R O S I O . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, l'emendamento soppressivo 1-bis. 1 è autonomo rispetto all'emendamento soppressivo dell'articolo 1. Altri nostri emendamenti, che illustrerò in seguito, potrebbero essere considerati come connessi e in un certo senso assorbiti, dopo il rigetto dell'emendamento 1.1, ma su di essi mi soffermerò di volta in

volta. L'emendamento 1-bis.1 invece tende a sopprimere l'articolo 1-bis in quanto ci opponiamo all'allargamento della proroga. L'articolo 1 riguarda l'estensione delle proroghe già esistenti e l'articolo 1-bis allarga tali proroghe ai contratti liberi. Non soltanto quindi la nostra posizione è in netto contrasto con questo articolo per ragioni analoghe a quelle esposte in sede di esame dell'articolo 1, ma, se possibile, lo è anche più fortemente, perchè è chiaro che se siamo contrari all'estensione nel tempo delle proroghe esistenti, tanto più lo saremo all'introduzione di nuove proroghe.

Si è molto parlato in questa discussione dell'esigenza di opporsi alle speculazioni e si sono citati casi isolati di affitti eccessivi, per abitazioni che assolutamente non li meritavano. Certamente si possono sempre citare casi isolati di iniquità in un senso o nell'altro ed anche il relatore lo ha ammesso. Tutti questi decreti di proroga inevitabilmente creano delle ingiustizie qualche volta — il più delle volte — a danno dei proprietari e qualche volta a danno degli inquilini, però l'argomento della speculazione dovrebbe essere ridimensionato, perchè quelli che mancano sono i dati statistici sull'insieme del fenomeno. Il problema infatti è se veramente c'è stato un fenomeno speculativo di massa, di modo che i fitti in generale siano aumentati in misura non corrispondente al valore dei capitali investiti. In realtà in molti casi — lo dico a giustificazione ulteriore della nostra impostazione generale — si è semplicemente assistito a un fenomeno di difesa contro l'inflazione. Si tratta di un circolo vizioso, fatale dovuto all'inflazione: molti cercano di salvare i loro risparmi che si stanno consumando per effetto della svalutazione della moneta e, non avendo i mezzi o la volontà o semplicemente avendo lo scrupolo di mandarli all'estero per ragioni di civismo o anche per ragioni di timore, hanno cercato rifugio in questi acquisti di case e appartamenti a prezzi molto più elevati e molto spesso il reddito che ne hanno ricavato, anche in casi di affitti considerevolmente aumentati rispetto ai fitti correnti e tanto più ai fitti bloccati, rappresentava un compenso minimo per il capitale investito. Si può

dire in linea generale che le case acquistate in questo periodo non hanno affatto segnato un aumento di reddito percentuale nel loro insieme, perchè in realtà molti si sono contentati di percepire un reddito percentuale minore pur di ottenere quella che credevano essere una certa garanzia per il loro capitale.

Questa difesa contro l'inflazione è un fenomeno umano ed economico perfettamente legittimo ed il legislatore non ha il diritto di colpirlo nel suo insieme, fatta eccezione per certe punte speculative determinate che però secondo noi rappresentano i casi di minoranza, se non proprio casi isolati, e tanto meno lo ha in quanto è il Governo stesso il responsabile dell'inflazione e di una politica che ha condotto i risparmiatori ad uno stato di timore, di esasperazione e di disperazione e in ogni caso li ha costretti a cercare i pochi investimenti che ancora si presentavano con un carattere di apparente sicurezza.

Per questi motivi riteniamo che l'accanirsi contro questi fenomeni non sia giusto e rappresenti non solo un criterio economico sbagliato, ma anche un criterio equitativo e morale sbagliato. Perciò insistiamo per la soppressione di questo articolo.

Allo stesso spirito è informato il nostro emendamento 1.2, il quale applica il medesimo criterio di equità rispetto a coloro che attualmente il blocco verrebbe a colpire, proponendo di aumentare il fitto base, che non è consentito di aumentare secondo la disposizione dell'articolo 1, di una percentuale corrispondente all'aumento dell'indice del costo della vita intervenuto fino al momento dell'entrata in vigore della disposizione di legge, se sarà approvata. Anche qui è sufficiente ripetere che il punto di partenza stabilito per il blocco dei fitti deve essere equo e non può non tener conto, anche per i proprietari, della svalutazione della moneta e dell'aumento generale dei prezzi che nel frattempo si è verificato.

Allo stesso criterio è ispirato l'emendamento 1-bis.3 che, per i contratti più recenti, anzichè un aumento corrispondente all'aumento dell'indice del costo della vita, trattandosi di un periodo di tempo breve, applica una percentuale fissa che risponde

però anch'essa al criterio di assicurare una base di fitto bloccato più equa per il proprietario, senza avvicinarsi a livelli speculativi, nella misura estremamente moderata del 5 per cento.

Questi tre emendamenti, ripeto, sono ispirati allo stesso principio e sono indirizzati contro l'estensione della proroga degli affitti e, in ogni caso, contro un metodo di applicazione del blocco che sarebbe palesemente iniquo nei confronti dei proprietari, più di quanto non lo sia l'applicazione del blocco stesso.

F I L E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I . L'emendamento 1-bis. 4 è conforme all'emendamento 1-bis. 1 di parte liberale. Non ripeterò le argomentazioni del senatore Brosio che pienamente condivido. Aggiungo che l'articolo 1-bis, nel testo trasmessoci dalla Camera, concerne nel suo complesso l'introduzione del principio anti-giuridico e incostituzionale della riduzione dei canoni. La regolamentazione non regge perchè non è minimamente giustificata ed è diametralmente opposta al fenomeno economico dell'aumento su larga scala del costo dei prodotti e della manodopera. È una misura punitiva che produce particolari effetti negativi a carico dei piccoli proprietari risparmiatori e dei pensionati che non raramente dalla locazione della casa si ripromettono di trarre mezzi di sostentamento. Per tali considerazioni insistiamo sull'emendamento soppressivo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

G A T T O E U G E N I O , *relatore*. Siamo contrari agli emendamenti 1-bis. 1 e 1-bis. 4 perchè con essi si svuoterebbe completamente il provvedimento. Siamo contrari all'emendamento 1-bis 2 perchè oltre tutto riteniamo questo emendamento contrario al-

lo spirito di tutta la legislazione dei blocchi che ha sempre espressamente vietato questo tipo di clausole contrattuali.

Siamo contrari all'emendamento 1-bis. 3 perchè modifica la sostanza del provvedimento.

Z A G A R I , *Ministro di grazia e giustizia*. Sono contrario per le stesse motivazioni del relatore.

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Filetti, Crollalanza, Nencioni, Pazienza, Artieri, De Sanctis, Majorana, Mariani, Pepe, Pistolese, Tanucci Nannini, Basadonna, La Russa, Lanfrè ed Endrich hanno richiesto che la votazione sull'emendamento 1-bis. 1, identico all'emendamento 1-bis. 4, sia fatta per appello nominale.

C U C I N E L L I . Chiedo che la votazione sull'emendamento 1-bis. 1 sia fatta a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata dal prescritto numero di senatori*).

Poichè la richiesta è appoggiata, procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto, dato che, ai sensi dell'articolo 113, terzo comma, del Regolamento, la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale sulla richiesta di votazione per appello nominale.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Indico pertanto la votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico sull'emendamento 1-bis. 1, presentato dal senatore Brosio e da altri senatori, identico all'emendamento 1-bis. 4 del senatore Filetti e di altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Sono presenti alla votazione i senatori:

Abenante, Abis, Accili, Agrimi, Albarello, Albertini, Arena, Arfè, Amiosto, Arnone, Artieni, Artioli, Assirelli, Azimonti,

Bacicchi, Balbo, Baldini, Barbaro, Barra, Bartolomei, Belotti, Berlanda, Bermani, Bertone, Bettiol, Biaggi, Bianchi, Bloise, Bo, Boano, Boldrini, Bollini, Brosio, Bruni, Bucini, Burtulo, Buzio,

Cacchioli, Calia, Calvi, Canetti, Carollo, Caron, Carraro, Catellani, Cèbrelli, Cengarle, Cerami, Chinello, Cifarelli, Colella, Colleselli, Coppola, Corrao, Costa, Crollalanza, Cucinelli,

Dal Canton Maria Pia, Dal Falco, Dalvit, D'Angelosante, De Carolis, De Giuseppe, Della Porta, Del Nero, De Luca, De Marzi, De Matteis, De Sanctis, De Vito, De Zan,

Ermini,

Fabbrini, Falcucci Franca, Farabegoli, Ferralasco, Ferrari, Ferrucci, Filetti, Filippa, Forma, Fracassi, Fusi,

Galante Garrone, Garoli, Gatto Eugenio, Gatto Vincenzo, Gaudio, Genovese, Germano, Giovannetti, Giraudò,

La Penna, La Rosa, Lepre, Licini, Ligios, Limoni, Li Vigni, Lugnano,

Maderchi, Majorana, Manente Comunale, Mariani, Marselli, Martinazzoli, Martino, Mazzarolli, Mazzoli, Medici, Merzario, Minocci, Modica, Moneti, Montini, Morlino, Murmura,

Nencioni, Niccoli, Noè,

Oliva,

Pacini, Pala, Papa, Patrini, Paziienza, Pecchioli, Pecoraro, Pella, Pellegrino, Peluso, Pepe, Petrella, Petrone, Picardi, Piccioni, Pinto, Piovano, Pirastu, Piscitello, Pistolese, Pittella, Poerio, Pozzar,

Ripamonti, Rosati, Rossi Doria, Rhul Bonazzola Ada Valeria, Russo Luigi,

Sabadini, Salerno, Sammartino, Samonà, Santalco, Santi, Santonastaso, Scaglia, Scardaccione, Scarpino, Scelba, Schietroma, Segreto, Sema, Sica, Signorello, Signori, Smurra, Spadolini, Specchio, Spigaroli, Spora, Stirati,

Talamona, Tanga, Tanucci Nannini, Tedesco Tatò Giglia, Tesauero, Tiberi, Togni, Torelli, Toros, Treu,

Urbani,
Valenza, Valori, Varaldo, Vedovato, Venturi, Vernaschi, Vignolo, Viviani,
Zaccari, Zanon, Zavattini, Ziccardi, Zugno.

Sono in congedo i senatori:

Alessandrini, Antonicelli, Cassiani, Deriu, Gonella, Grossi, Martinelli, Nenni, Pieraccini, Tortora.

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico sull'emendamento 1-bis. 1, identico all'emendamento 1-bis. 4:

Senatori votanti	193
Maggioranza	97
Favorevoli	20
Contrari	171
Astenuti	2

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 1-bis. 2, presentato dal senatore Brosio e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1-bis. 3, presentato dal senatore Brosio e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo agli emendamenti all'articolo 2. Se ne dia lettura.

P I N T O , Segretario:

Sopprimere l'articolo.

2. 1

BROSIO, VALITUTTI, ARENA

Sopprimere l'articolo.

2.2 FILETTI, MARIANI, NENCIONI,
BACCHI, PAZIENZA

BROSIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BROSIO. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, anche l'emendamento soppressivo 2.1 è autonomo rispetto a quello dell'articolo 1 perchè, come abbiamo spiegato sufficientemente nella discussione generale, la questione del vincolo alberghiero e della proroga dei contratti di affitto delle case ad uso albergo è nettamente distinta da quella della proroga del blocco dei fitti di case ad uso di abitazione. Ho avuto la soddisfazione di sentire nella discussione generale che questo concetto è stato condiviso da altri oratori, per esempio dal collega Torelli il quale ha anche aggiunto un altro argomento che a me pare valido e cioè che questa materia degli alberghi dovrebbe essere poi regolata non soltanto separatamente ma anche da autorità diverse ossia dalle autorità regionali. Questo per spiegare l'autonomia della nostra posizione e l'autonomia di questo articolo rispetto all'articolo 1.

Quanto poi al significato di questa nostra proposta di soppressione, essa non vuol dire che noi siamo decisamente contrari a qualsiasi proroga in questo momento. L'abbiamo spiegato nella discussione generale: noi ci inchiniamo alla necessità essenzialmente congiunturale di un provvedimento di proroga, ma poichè questa proroga anche per gli alberghi è stata estesa fino al 1975 mentre nel decreto-legge originario è limitata al 1974, e poichè noi, come linea generale della nostra posizione, chiediamo precisamente il ritorno al puro e semplice decreto di proroga del 1974, è naturale che chiediamo la soppressione di questo articolo con la data di scadenza 1975, non per creare il nulla attorno a noi, ma semplicemente per ritornare al decreto-legge originario e alla scadenza 1974.

FILETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Il nostro emendamento 2.2 è conforme a quello di parte liberale. La proroga del vincolo di destinazione alberghiera esula dalla materia dei contratti di locazione o di sub-locazione. In ordine ad essa non risulta che sia stata fatta alcuna preventiva indagine circa la sussistenza di motivi di eccezionale urgenza e di straordinaria necessità. Sicchè appare violato il disposto dell'articolo 77 della Costituzione. Non si comprende poi perchè la proroga sia stabilita per una durata che supera quella prevista per i contratti di locazione per immobili adibiti ad uso diverso dalla destinazione alberghiera. Tale difforme regolamentazione induce a ritenere che la generalizzata nuova disciplina organica delle locazioni non si farà prima del 31 dicembre 1975. La soppressione dell'articolo 2 sembra quindi consigliabile.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

GATTO EUGENIO, *relatore*. Il parere è contrario alla soppressione dell'articolo 2. Però vorrei dire che l'auspicio che la riforma organica possa essere fatta prima di quella data è effettivo. Ripeto quello che ebbi già a dire nella discussione: mi auguro che il Senato abbia a discutere questi argomenti in modo da elaborare i punti di accordo delle linee direttive per la legge organica, perchè questo è indubbiamente un argomento di fondamentale importanza, del quale deve occuparsi non solo il Governo ma anche il Parlamento.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

ZAGARI, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Brosio e da altri senatori, identico all'emendamento 2.2, del senatore Filetti e di altri

senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo agli emendamenti all'articolo 2-bis. Se ne dia lettura.

P I N T O , *Segretario:*

Sopprimere l'articolo.

2-bis. 1 BROSIO, VALITUTTI, ARENA

Al primo comma, sopprimere la seguente parola: « anagraficamente ».

2-bis. 2 FILETTI, MARIANI, NENCIONI,
 BACCHI, PAZIENZA

B R O S I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B R O S I O . Signor Presidente, a differenza di quello che ho detto per altri emendamenti soppressivi, pare a me che nel suo insieme questo emendamento fosse connesso e dipendente dalla soppressione degli altri articoli e specialmente dell'articolo 1. Qui si tratta semplicemente di regolare il trasferimento agli eredi dei diritti stabiliti dall'articolo 1.

Non avevamo una ragione particolare, nè l'abbiamo svolta o sostenuta, e quindi non la troviamo adesso, contraria al modo in cui è stato regolato questo passaggio agli eredi. Quindi, per coerenza e per serietà, ritiriamo l'emendamento 2-bis. 1.

Signor Presidente, se ella mi permette, vorrei aggiungere, quasi ad anticipata dichiarazione di voto sull'emendamento 2-bis. 1 presentato da colleghi del Movimento sociale italiano, che ho udito già illustrare in Commissione e di cui quindi conosco i motivi, che voteremo a favore di quella minore modificazione all'articolo 2-bis, perchè effettivamente la soppressione della parola « anagraficamente » ci pare giustificata.

F I L E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I . L'attestazione prettamente formale delle risultanze anagrafiche, al fine di dimostrare il requisito della convivenza per chiedere ed ottenere la proroga della locazione da parte del coniuge, dei figli, dei genitori o dei parenti entro il secondo grado per il caso di decesso del conduttore non sembra soluzione idonea e corretta. La norma fa derivare un diritto soltanto da un presupposto di carattere formale e non da un fatto di natura sostanziale realmente esistito o esistente. Sembra quindi opportuno sopprimere l'avverbio « anagraficamente » sicchè la proroga debba ritenere concessa al coniuge ed ai parenti entro il secondo grado del conduttore deceduto ove si provi che detti parenti abitualmente e realmente siano convissuti con il conduttore medesimo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

G A T T O E U G E N I O , *relatore.* Sono contrario alla modifica. Il fatto della iscrizione anagrafica ha una sua importanza, perchè vi può essere un coniuge il quale non sia convivente perchè ad esempio lavora in un posto diverso.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

Z A G A R I , *Ministro di grazia e giustizia.* Sono contrario all'emendamento.

N E N C I O N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, non so che cosa abbia voluto dire il relatore parlando del coniuge in attività di servizio perchè se oltre all'accertamento della posizione fiscale e della convivenza si deve anche accertare se il coniuge è in attività di servizio o è in congedo, non so dove andremo a finire.

Comunque volevo dire che l'avverbio « anagraficamente » va tolto per una ragione strettamente giuridica. Basta leggere l'articolo 2122 del codice civile perchè quando si legifera bisogna aver presente il sistema e non solo il concetto espresso dalle varie norme. Ebbene questo articolo parla dell'indennità in caso di morte del lavoratore ed in particolare parla di convivenza senza aggettivazione perchè la convivenza è un dato di fatto e non una situazione di diritto che è stabilita da una annotazione anagrafica. Capita infatti che la situazione anagrafica non corrisponda quasi mai alla situazione di fatto. Pertanto anche il 2122, che pur non essendo la perfezione è uno dei più completi anche per la tradizione romanistica e napoleonica, per essere arrivato fino a noi dopo una lunga macerazione giurisprudenziale, parla di convivenza del prestatore di lavoro con i parenti fino al terzo grado compreso il coniuge.

Ora, non vedo perchè legiferando si deve abbandonare la via tradizionale seguita da quella legge che comunque si avvicina ad una certa perfezione e che è rappresentata dal codice civile per trovare delle espressioni che possono non rispecchiare la realtà. Ecco perchè sarebbe opportuno l'accoglimento dell'emendamento presentato.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 2-bis. 2, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo agli emendamenti all'articolo 2-ter. Se ne dia lettura.

P I N T O , *Segretario:*

Sopprimere l'articolo.

2-ter. 1 BROSIO, VALITUTTI, ARENA

Sostituire la parola: « tre », con l'altra: « sei ».

2-ter. 2 FILETTI, MARIANI, NENCIONI,
BACCHI, PAZIENZA

B R O S I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B R O S I O . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, siamo per il mantenimento di questo emendamento perchè non è dipendente dall'articolo sulla proroga.

Si prende occasione da questa estensione, da questo allargamento della proroga per introdurre una norma che dovrebbe essere valida non solo per inquilini in stato di necessità e in connessione con la situazione anomala che può essere stata creata dalla scarsità delle abitazioni e più in generale anche dall'urbanesimo, ma in generale per il contratto di locazione. Si tratta cioè di una vera e propria innovazione che dovrebbe applicarsi in tutti i casi al contratto di locazione in quanto tale oggi, domani e sempre fino a quando le norme del codice civile saranno in vigore e non saranno sostituite. Ci pare quindi che sia prima di tutto inopportuno introdurre clausole di questa fatta di carattere generale e permanente in una legislazione che dovrebbe essere transitoria e relativamente eccezionale come questa che riguarda lo stato degli affitti nelle circostanze attuali. Certo, ci potranno essere degli abusi che si vogliono combattere qui; ma combattendo questi abusi si arriva poi a evitare pure altre possibili clausole del tutto normali tra persone agiate, per esempio, rispetto a contratti di locazione di case in cui nè il locatario nè il conduttore sono in condizioni di inferiorità. Si introduce insomma una vera e propria modificazione al codice civile, che secondo me è prematura e inopportuna in questa sede e potrebbe condurre domani a conseguenze dannose.

Per queste ragioni riteniamo che il nostro emendamento soppressivo sia giustificato e che segnali in modo evidente ed espressivo la contraddizione tra provvedimenti che dovrebbero essere eccezionali e una modificazione al regime delle locazioni, che invece sarebbe di carattere generale e permanente.

F I L E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

FILETTI. Onorevole Presidente, come ho avuto modo di sottolineare in sede di discussione generale, la prevista nullità delle clausole contrattuali che contemplino l'obbligo di corresponsione anticipata del canone di locazione per periodo eccedente i tre mesi sembra inconferente alle attuali esigenze tributarie del locatore e comunque alla necessità del locatore di eseguire opere di miglioramento o di manutenzione nell'immobile locato.

Appare pertanto più congruo elevare a sei mesi il termine di validità del pagamento anticipato del canone locatizio.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

GATTO EUGENIO, relatore. Sono contrario ai due emendamenti.

ZAGARI, Ministro di grazia e giustizia. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2-ter. 1, presentato dal senatore Brosio e da altri senatori. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2-ter. 2, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 2-quater.

PINTO, Segretario:

Sopprimere l'articolo.

2-quater. 1 **BROSIO, VALITUTTI, ARENA**

Sopprimere l'articolo.

2-quater. 2 **FILETTI, MARIANI, NENCIONI, BACCHI, PAZIENZA**

BROSIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BROSIO. Anche l'emendamento 2-quater. 1 è autonomo rispetto agli altri. Siamo per la soppressione dell'articolo 2-quater perchè non riteniamo che l'imposizione del termine di tre anni per inoltrare la domanda di cessazione della proroga nel caso di acquisto per sistemazione di case, come è previsto dalla legge del 1950, sia utile per avviare ad una progressiva normalizzazione della situazione delle abitazioni. Ci possono essere dei casi di durezza nei riguardi di qualche inquilino, ma in linea generale riteniamo che dal punto di vista dell'interesse sociale sia opportuno incoraggiare i proprietari a rinnovare le case, a rinnovare i centri storici, a riparare le case fatiscenti, a modernizzare le abitazioni, a convertirle in piccoli appartamenti che non sono tutti destinati a persone agiate nè sono tutti convertibili in appartamenti di lusso, ma tendono ad abbellire e a volte a mantenere i centri storici e nello stesso tempo danno la possibilità di vivere in abitazioni ammodernate e confortevoli anche a persone di reddito medio o basso. Normalmente, infatti, queste operazioni consistono in una migliore distribuzione degli ambienti e nella creazione di servizi moderni e necessari di cui le vecchie case sono carenti. Le vecchie abitazioni, infatti, sono formate da appartamenti molto grandi, inadatti alla vita moderna che normalmente esige ambienti più piccoli ma meglio attrezzati.

Ritengo pertanto che se la norma in esame può difendere qualche caso socialmente anche apprezzabile, si traduce in generale in un danno economico e in un freno alle iniziative che normalmente sono utili. Nè vale anche qui introdurre l'eterna parola « speculazione » perchè anche se queste iniziative sono connesse al fine di un reddito, dal momento che aumentano il numero degli appartamenti moderni disponibili sono iniziative di carattere generalmente utile. Riteniamo pertanto che l'articolo in esame vada contro gli stessi fini dei proponenti del disegno di legge e quindi vada soppresso.

F I L E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Il senatore Brosio ed io stiamo correndo una sfortunata americana a coppie. Il testo licenziato dalla Camera modifica la norma di cui all'articolo 7 della legge n. 253 del 1950 nel senso che il nuovo acquirente non può proporre la domanda per la cessazione della proroga se prima non matura il termine di tre anni dall'acquisto per atto *inter vivos*. Comprendiamo lo spirito della norma tendente ad evitare artificiose forzature al regime vincolistico, però *est modus in rebus*, sicchè sembra sufficiente prevedere in merito soltanto la maturazione del termine dei tre anni nel corso del giudizio di cognizione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

G A T T O E U G E N I O , *relatore*. La Commissione è contraria.

Z A G A R I , *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 2-*quater*. 1, presentato dal senatore Brosio e da altri senatori, identico all'emendamento 2-*quater*. 2, del senatore Filetti e di altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento presentato all'articolo 2-*quinquies*. Se ne dia lettura.

A L B A R E L L O , *Segretario*:

Sopprimere l'articolo.

2-*quinquies*. 1 BROSIO, VALITUTTI, ARENA

B R O S I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B R O S I O . Questo emendamento sostanzialmente è connesso al regime delle proroghe e quindi lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'emendamento presentato all'articolo 2-*sexies*. Se ne dia lettura.

A L B A R E L L O , *Segretario*:

Sopprimere l'articolo.

2-*sexies*. 1 BROSIO, VALITUTTI, ARENA

B R O S I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B R O S I O . Ritiro anche questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Passiamo infine all'articolo aggiuntivo presentato dal senatore Filetti e da altri senatori. Se ne dia lettura.

A L B A R E L L O , *Segretario*:

Dopo l'articolo 2-sexies, inserire il seguente:

Art. ...

Per quanto non previsto o modificato dai precedenti articoli o da precedenti leggi continuano ad osservarsi, se compatibili, le norme della legge 23 maggio 1950, n. 253, della legge 26 novembre 1969, n. 833, e della legge 22 dicembre 1973, n. 841 ».

2-*sexies*. 0.1 FILETTI, MARIANI, NENCIONI,
BACCHI, PAZIENZA

F I L E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I , Signor Presidente, il richiamo alla persistente operosità ed efficacia delle norme previste nelle leggi n. 253 del 1950, n. 833 del 1969 e n. 841 del 1973,

non può essere omesso per evitare divergenze di applicazioni giurisprudenziali. Che cosa avviene ad esempio in tema di domanda di risoluzione per morosità? Conserva tutta la validità la disposizione di cui all'articolo 3 della legge n. 841 del 1973 che prevede la risoluzione del contratto per morosità solo nei casi che il mancato pagamento del canone ecceda le due mensilità oppure, in determinati casi, le tre mensilità? Ai posteri l'ardua sentenza.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

G A T T O E U G E N I O, *relatore.*
La Commissione è contraria.

Z A G A R I, *Ministro di grazia e giustizia.* Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 2-*sexies*. 0. 1, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo articolo unico.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Pazienza. Ne ha facoltà.

P A Z I E N Z A. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, nel dichiarare il voto del mio Gruppo desidero incominciare con un rilievo che parte dall'ultimo degli emendamenti che abbiamo sottoposto all'approvazione dell'Assemblea. L'emendamento 2-*sexies*. 0. 1 presentato dai senatori Filetti ed altri riproduceva esattamente un disegno di legge che il senatore Filetti ha presentato all'approvazione del Senato, una interpretazione autentica in materia di locazione, in modo da dare tranquillità di assetto ad una giurisprudenza quanto mai confusa con l'accavallarsi di sentenze in contrasto, per chiarire che i vuoti legislativi, lì dove la norma non arriva con la sua efficacia dovuta, ma mediante interpretazione, deb-

bano essere colmati ricorrendo alla legge 23 maggio 1950, n. 253. Questo disegno di legge, presentato dal senatore Filetti, fu approvato dal Senato ed è ora in discussione all'altro ramo del Parlamento. Quindi un'Assemblea che ha già approvato un disegno di legge di interpretazione autentica, esattamente riprodotto nell'emendamento 2-*sexies*. 0. 1, approva il principio, quando è inserito in un disegno di legge *ad hoc*, ma lo respinge quando, con identica formulazione, è riprodotto in un emendamento migliorativo. Non sta a me fare commenti su questo atteggiamento contraddittorio, posso però dire che è estremamente indicativo e significativo il fatto di voler respingere un emendamento che riproduce il testo di un disegno di legge che invece il Senato ha ampiamente discusso e approvato e che si trova in discussione alla Camera.

Cominciare dalla coda, non vuol dire non voler insistere sui motivi a carattere pregiudiziale che tutti gli oratori del mio Gruppo hanno illustrato e che sono stati oggetto di una mozione di non passaggio agli articoli. La relazione del senatore Gatto, pur sfumando con eleganza taluni concetti, non ha potuto fare a meno di esprimere l'avviso che la volontà politica dei partiti deve misurarsi di fronte ai gravi problemi del paese, quali quelli sottostanti e collegati alla materia delle locazioni, e che misurarsi con tali problemi risponde ad imprescindibili esigenze di dignità e giustizia. Orbene, dal 1963 ad oggi si sono avvicinati ben quindici provvedimenti legislativi sulla materia delle locazioni. Avremmo voluto, in un lungo intervento che abbiamo risparmiato all'Assemblea, riportare tutte le assicurazioni date dai ministri e dai sottosegretari in occasione dell'approvazione di ciascuno di questi provvedimenti, ognuno dei quali era motivato dalla brevità dei termini, dalla impossibilità di procedere ad un assetto organico della materia, ognuno dei quali si concludeva con la promessa esplicita che, se il Parlamento avesse concesso i sei mesi o l'anno di tempo, a seconda delle circostanze — e dal 1963 ad oggi sono passati undici anni durante i quali si sono avuti quindici provvedimenti legislativi, con una

media di un provvedimento ogni nove mesi circa — il Governo avrebbe dato inizio all'assetto organico della disciplina. Ogni volta sono state adoperate formule sacramentali che non ripeto per non far arrossire alcuno, ammesso che i nostri ministri risentano di impulsi epidermici dovuti alla scarsa rispondenza dei propri atteggiamenti con la realtà delle operazioni politiche.

Al relatore che ha espresso l'avviso che la volontà politica dei partiti deve misurarsi con i grandi problemi del paese, dobbiamo dire che almeno dal 1947 ad oggi i partiti non hanno inteso misurarsi con questa realtà, ma fuggono per la tangente e si avviluppano nelle cortine fumogene giustificate ogni volta dall'urgenza, dall'impulso, dalle tendenze emozionali del momento, per non affrontare organicamente una disciplina che pure è dettata da imprescindibili esigenze di dignità e giustizia, per stare alle parole dell'illustre relatore. E poichè egli dice che le soluzioni non possono essere più rinviate indefinitivamente, dovrei ricordargli quanto abbiamo avuto occasione di dire in tutti i precedenti interventi in occasione di provvedimenti legislativi in tema di locazioni di immobili urbani. La censura che il mio Gruppo, attraverso l'individuazione delle violazioni agli articoli 42 e 77 della Costituzione, ha denunciato all'Assemblea non costituisce solo l'attaccamento a principi giuridici che riteniamo inviolabili, ma la costante denuncia ed individuazione di una volontà politica che manca nel momento in cui viene agitato, con scarsezza di nozioni, il tema dell'equo canone. Sotto la suggestione dell'equo canone, che nemmeno i proponenti hanno saputo costruire in disciplina concreta da offrire alla discussione in base a principi che non fossero fumosi e generici (che probabilmente porteranno soltanto a soprusi e iniquità, come è già avvenuto in tema di fondi rustici e di tante altre discipline) i partiti politici, in particolare quelli della maggioranza, si sono rifiutati costantemente di procedere ad un assetto organico della materia.

Queste censure, espresse dai senatori Nenconi, Filetti, Pepe, Gattoni, Basadonna, Bacchi, La Russa non sono la pura e semplice

espressione di un atteggiamento, che del resto rivendichiamo con fierezza e dignità, di gelosa difesa dei principi generali del nostro ordinamento giuridico e dei diritti e dei doveri del cittadino, ma costituiscono la denuncia della carenza della volontà politica della maggioranza e se il nostro Gruppo ha inteso soffermarsi, con momenti privi di drammaticità, ma non per questo di profondità, sull'argomento in discussione, è perchè almeno dagli atti parlamentari, da questa Aula, il paese sappia come vengono amministrare le nostre cose, da dove viene la demagogia, da dove viene il desiderio di approfondire le discipline e di portarle a risultati concreti.

Non è la prima volta che in quest'Aula ci siamo soffermati sul concetto del sussidio-casa; non è la prima volta che abbiamo denunciato l'incostituzionalità, l'ingiustizia profonda di una disciplina che addossi gli inquilini non abbienti alla sola categoria dei proprietari di immobili urbani, quasi che la collettività non sia debitrice di solidarietà verso le classi meno abbienti del nostro paese e che, attraverso il sussidio-casa, non sia possibile andare incontro ai non abbienti e mettere il sacrificio a carico di tutti.

Il mio Gruppo da questo dibattito trae alcune conclusioni.

Si deve sottolineare la carenza di una politica della casa, nonostante la legge 865 e le altre conclamate leggi con le quali la televisione abbellisce la politica della casa di un Governo che non ha saputo costruire un solo alloggio popolare ed economico in una Italia che ha bisogno di 4.000 miliardi annui di investimenti edilizi, 3.000 per nuove abitazioni e 1.000 per spese di manutenzione, e che non può, attraverso le ristrettezze di bilancio ed anche attraverso l'incapacità dimostrata dai governanti, allestire una così doviziosa base di risparmio da indirizzare verso l'edilizia per cui deve inevitabilmente ricorrere all'iniziativa privata, che invece mortifica e pugnala. Il risparmio edilizio, in occasione del pacchetto anticongiunturale, è stato mortificato, brutalizzato, è stato colpito da tutto un complesso di misure. Quando avete inasprito le aliquote dell'IVA sui ma-

teriali da costruzione, quanto avete elevato i coefficienti dei redditi dominicali e dei redditi del catasto urbano, quando avete inasprito l'aliquota dell'IVA nella vendita delle costruzioni nuove, quando avete inasprito la imposta di registro nel trasferimento dei vecchi fabbricati; quando vi apprestate ad approvare questa disciplina dei fitti voi non fate altro che mortificare ancora di più il risparmio edilizio e quindi gli amici della Democrazia cristiana non possono essere fieri del loro atteggiamento di supina acquiescenza, purtroppo, di fronte a talune proposte del Gruppo comunista. Se alla Camera si è almeno avuto, attraverso l'espressione non coraggiosa ma pur qualificante dei franchi tiratori, qualche tentativo di ribellione, in quest'altro ramo del Parlamento si è confermata la più supina acquiescenza. Il Gruppo comunista è pago di avere introdotto nella legge sotto il pretesto del taglio delle punte alte e della perequazione, alcuni principi fondamentali, conseguenti con la loro politica e che quindi sono esattamente il contrario della politica che la Democrazia cristiana va dicendo al paese di voler portare avanti. È un discorso del quale la credibilità ormai si è spenta da parecchio tempo. Noi del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, sempre coerenti con noi stessi, avremmo anche accettato il decreto-legge di proroga; non giustifichiamo il ricorso al decreto-legge sotto il profilo della necessità e dell'urgenza quando necessità ed urgenza nella specie sono dovute soltanto a carenza della politica governativa. Per esprimermi ancora più semplicemente quando un Governo in occasione dell'approvazione vuoi di un decreto-legge, vuoi di un disegno di legge, chiede al Parlamento un termine entro il quale mettere mano alla disciplina organica delle locazioni, e quando questo Governo non fa niente, si limita a nominare delle commissioni che non funzionano, dei presunti esperti i quali vivono al di fuori della realtà e non prendono contatto con gli organi rappresentativi — e ce ne sono in materia, basterebbe citare la Confedilizia che rappresenta circa 10 milioni di proprietari italiani a dimostrazione ulteriore che non è la grossa proprietà, quel-

la che come diceva il senatore Pepe rappresenta sì e no il 4 per cento del patrimonio immobiliare, ma è l'altro 96 per cento disseminato nelle piccolissime proprietà di un appartamento e di due appartamenti a rappresentare il patrimonio immobiliare — e gli esperti restano a lavorare nel chiuso delle loro coscienze senza nessun contatto con la realtà, non può ammettersi la disinvolta procedura legislativa alla quale abbiamo assistito.

Io stesso ho avuto l'onore, a nome del mio Gruppo, di presentare più volte delle interrogazioni per sapere che cosa sta facendo il Governo in tema di disciplina organica delle locazioni, e non mi si è nemmeno risposto. Anche i ricorsi alla Corte costituzionale diventano in materia difficilissimi quando la accelerazione dei procedimenti legislativi (ogni nove mesi, in media si soppianta una precedente disposizione) non consente di impugnare le leggi di fronte al giudice naturale, di fronte alla Corte costituzionale. Ciò nonostante la Corte costituzione ha avuto modo di denunciare talune carenze e di dichiarare l'illegittimità degli articoli in tema di locazione, ma tutto continua ad andare avanti con il solito andazzo, senza nemmeno il rispetto dell'insegnamento che ci proviene dalla Corte costituzionale.

In queste condizioni ricordiamo che ci ripromettevamo da questo dibattito di allargare il tema anche all'armonizzazione delle legislazioni, almeno nell'ambito della Comunità europea. Io avevo qui portato una relazione della *Union internationale de la propriété bâtie* del professor Guido Gerin della Università di Trieste, concernente l'armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di proprietà edilizia, come fattore di stabilità dell'economia e della moneta nell'ambito della Comunità economica europea e dei paesi membri dell'Unione. Avevamo portato qui del materiale interessantissimo da offrire alla meditata attenzione dei colleghi, ma abbiamo ravvisato la completa inutilità di ogni nostro sforzo di fronte forse alla stanchezza di un'Assemblea che riesce perfino a respingere l'emendamento nel quale viene

trasfuso un disegno di legge che pochi mesi fa ha approvato quasi all'unanimità.

Di fronte a dimostrazioni di assenteismo, a manifestazioni di cedimento di talune parti politiche, a manifestazioni continue di incongruenza e di inconcludenza nel campo della politica della casa, alle sopraffazioni continue nel campo del diritto costituzionale e della certezza del diritto, il mio Gruppo vota contro la conversione del disegno di legge. *(Applausi dall'estrema destra)*.

S I G N O R I . Siamo troppo buoni!

P A Z I E N Z A . Perché? Chi è lei per essere troppo buono?

S I G N O R I . Siamo buoni: glielo dico io.

A R T I E R I . Siete buoni a mettere il diritto dei cittadini sotto i piedi: questa è la vostra bontà! Vergogna: state stracciando la legge! Ieri a Bologna è stato pronunciato il discorso del 3 gennaio! *(Vivace replica del senatore Pirastu. Scambi di apostrofi tra senatori dell'estrema destra e senatori dell'estrema sinistra. Richiami del Presidente)*.

Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETONI Tullia

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Arena. Ne ha facoltà.

A R E N A . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, se avessimo bisogno di una riprova a conferma della connaturata incapacità del Governo di centro-sinistra a risolvere i problemi essenziali della vita del paese, malgrado i conclamati propositi reiterati da dodici anni a questa parte, essa ci verrebbe dal provvedimento di legge in votazione che, mentre incontra la nostra decisa opposizione, lascia — ci pare — non del tutto soddisfatti, qual più qual meno e per contrastanti ragioni, non pochi colleghi degli stessi Gruppi dell'attuale maggioranza che pur lo votano, taluni quasi sotto l'esimente di un presunto stato di necessità, altri nella prospettiva di perfezionare domani quello che a lor modo è oggi solo l'abbozzo di un più compiuto disegno; tutti assieme comunque qualificando il provvedimento stesso « frutto di equilibrio ».

Un equilibrio, diciamo noi, che va inteso quale singolare sinonimo di cedimento alle pressanti richieste di parte comunista, ben coadiuvata da quella parte socialista che il collega senatore Brosio ebbe ieri propria-

mente a definire l'opposizione « interna » al Governo. Un equilibrio peraltro tanto instabile da pencolare pericolosamente verso soluzioni costrittive e collettivistiche incompatibili con l'ordinamento di una libera società ed anche del tutto inidonee, per restare nel campo economico, al conseguimento dello scopo di assicurare ai cittadini il godimento conveniente del bene primario della casa.

Cionondimeno il provvedimento di legge che andiamo a votare — e la cui cronaca ben nota e illuminante non rifarò — è stato difeso in quest'Aula con una ostinatezza tenace che è in buona parte frutto essa stessa della rassegnata rinuncia a turbare il cennato equilibrio o, a dir meglio, a rimediare al denunciato cedimento.

Questo spiega la mancata considerazione e il rigetto degli emendamenti dal Gruppo liberale proposti per eliminare o correggere, nel testo del disegno di legge, quelli che sono — a parer nostro — i difetti maggiori e più evidenti e per rimuovere vizi di manifesta innegabile incostituzionalità. Questo ci rafforza nella nostra decisione di votare contro il disegno di legge in questione.

Le ragioni del nostro dissenso sono state largamente esposte dai colleghi del mio

Gruppo intervenuti nella discussione generale. Senza stare quindi a ripeterle minutamente, basterà che io vi accenni soltanto. Noi siamo dell'avviso che, in sede di conversione, non possano essere introdotte dalle Camere nel testo del decreto-legge disposizioni che ne alterino, innovandola, la portata, come nel caso nostro è avvenuto.

Non si può fare rientrare nella eccezionalità prevista dall'articolo 77 della Costituzione una normativa che al decreto originario si collega solo occasionalmente per mera connessione di materia; facendo del decreto quasi un detonatore legislativo. Al limite, la ratifica del Parlamento può darsi che equivalga, con la richiesta valutazione positiva dell'intervento nei casi straordinari di necessità e urgenza, a un voto di fiducia.

È quindi negazione implicita — anche se inavvertita — di questa fiducia il variare sostanzialmente il decreto-legge, poichè ciò sta a significare che si è ritenuto inadeguato, quando non errato, il provvedimento emanato dal Governo.

A questo rilievo altri ne abbiamo aggiunti notando la illegittimità del riferimento ad un anno predeterminato, il 1972, per la valutazione del reddito del conduttore ai fini del diritto alla proroga e dell'obbligo alla corresponsione dell'aumento del canone.

Illegittimità già dichiarata, come abbiamo detto poc'anzi illustrando l'emendamento proposto al riguardo, dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 132 del 1972 per identica disposizione, e che si traduce in grave ingiustizia, in danno vuoi del locatore che dello stesso conduttore tutte le volte che il reddito attuale di quest'ultimo sia superiore al prefissato limite rispetto a quello percepito nel 1972 ovvero sia inferiore.

Vi è inoltre la disparità di trattamento in pregiudizio del locatore, il cui reddito non si è voluto consentire che venisse all'occorrenza comparato con quello del conduttore per statuire giustamente sul diritto alla proroga della locazione o al blocco del canone, quando non di rado inquilini facoltosi detengono, per un canone legale esiguo ed irrisorio, immobili di proprietà di locatori di disagiate o

comunque assai modeste condizioni economiche.

Vi è poi la generalizzazione uniforme della disposta proroga, estesa anche alle locazioni finora libere, e comminata senza considerazione di sorta degli elementi oggettivi del contratto, senza distinguere cioè l'immobile locato per ubicazione, per tipo (di lusso, ad esempio, o economico) o per dimensione anche in rapporto all'indice di occupazione; elementi tenuti in conto, viceversa, in precedenti più meditate disposizioni legislative in materia.

Si è rilevata altresì, quale innovazione peggiorativa della legittima aspettativa dell'acquirente di un immobile che intenda disporre per abitazione propria, dei figli o dei genitori o per esercitarvi la propria normale attività di lavoro, la modifica apportata all'articolo 7 della legge n. 253 del 1950 circa il momento di proponibilità della domanda giudiziale per la declaratoria di cessazione della proroga. Si fa mostra di ignorare che il locatore nuovo proprietario dell'immobile che si avvale di siffatta facoltà è quasi sempre un cittadino di modesta o media condizione, certamente sempre un risparmiatore, che si è determinato all'acquisto dell'immobile proprio in vista della destinazione al soddisfacimento di una necessità urgente, improrogabile e sopravvenuta, come vuole la legge, sua o dei suoi congiunti. Ora, a questo cittadino si impone una attesa prolungata che si distanzia ancora di più nel tempo, senza tenere conto del non rapido, annoso *iter* processuale.

Non meraviglierà quindi se, avendo presenti queste ed altre ingiuste disposizioni, considerando le lesioni inflitte ai principi, pur inderogabili nel nostro ordinamento, della certezza del diritto e della libertà di contrattazione (lesioni ben profonde allorchè di imperio e unilateralmente si interferisce nelle private già stipulate pattuizioni), valutando il sempre più pesante e multiforme carico fiscale gravante sulle case il cui costo di semplice manutenzione si accresce ogni giorno di più per manodopera e materiale, non meraviglierà, ripetiamo, se il risparmiatore, specie in via di estinzione purtroppo in

questo paese, si dissuaderà dall'investire in case. Di conseguenza l'attività edilizia, già provata dalle leggi vincolistiche, ristretta nelle possibilità di attingere credito bancario per limitata disponibilità di fondi o per esosità degli interessi richiesti, col mercato delle cartelle fondiariae pressochè paralizzato, vedrà ulteriormente, per il contrarsi del numero delle compravendite, ridursi fino ad inaridirsi le fonti di finanziamento. Ne verrà un calo di produzione sempre meno al passo con la necessità di alloggi, cui non sopprimerà certo l'attività edilizia pubblica paurosamente assente. Noi liberali possiamo ravvisare opportuni, purchè equi e temporanei, proroga e blocco. Indipendentemente dalle responsabilità governative della situazione determinatasi, sappiamo bene quanto può incidere su modesti redditi, falciati per di più dall'inflazione, il canone locativo della casa; ma sappiamo anche che non è con blocchi e proroghe che si dà soluzione al problema; non la si dà con le sole enunciazioni, ormai tante volte inutilmente ripetute dai susseguiti e sempre invariati governi di centro-sinistra, di voler incentivare l'intervento pubblico, e men che mai con provvedimenti quale quello oggi in votazione, che non rappresenta certo quel giusto temperamento di contrapposte esigenze che affermava ieri nella sua replica l'onorevole Sottosegretario rappresentante del Governo. Ci spiace doverlo contraddire, ma lungi dal mediare esigenze di interessi diversi, questo disegno di legge sembra ispirato quasi ad una concezione manichea che respinge in un canto i proprietari di case, dipinti e trattati tutti da esosi e cattivi, tutti, anche i più modesti e tante volte più bisognosi dei loro inquilini. E si dimentica che questi proprietari sono almeno la metà degli italiani!

Il vero è che mentre si ha il dovere di intervenire a tutela dei meno abbienti — e lo sono certo gran parte degli inquilini — si deve però ad un tempo saper distinguere e giammai livellare, generalizzando come si è fatto, la diversità di posizioni soggettive personali, la varietà di situazioni oggettive ambientali. E, ancor prima, non devono mai intaccarsi i principi basilari del nostro ordi-

namento giuridico, che è in sè completo anche per i rimedi che appresta, in regime di certezza del diritto, ripeto, e di libertà di iniziative e di contrattazione, a situazioni di eccessiva onerosità sopravvenuta.

Qui è l'errore del Governo, qui la sua responsabilità per le conseguenze negative del provvedimento predisposto e integrato dalla sua maggioranza; come è del Governo la responsabilità della situazione che si è venuta a creare per sua carenza nella politica della casa. La proroga delle locazioni con relativo blocco dei canoni era cessata per quelle stipulate dal 1° marzo 1947 in avanti, a soli due anni dalla fine delle distruzioni devastatrici della guerra. Il blocco viene reintrodotta ancora parzialmente il 6 novembre 1963, a due anni dall'avvento del centro-sinistra; la proroga delle locazioni libere viene ripristinata dopo 27 anni dal 1° marzo 1947 e 12 dall'era del centro-sinistra. Non occorrono commenti a sottolineare il fallimento di una politica; non occorrono altre prove a pronunciare una condanna. Vi è quindi sfiducia da parte nostra per l'operato inconcludente e dannoso di ieri, che si somma al dissenso sul disegno di legge oggi in votazione, e per il giudizio negativo che abbiamo dato e per il manifestato intendimento di fare delle norme ivi proposte il primo passo verso la più compiuta uniformità di un sistema interamente costrittivo, che, denegando diritti, sopprimendo la libertà economica, finirebbe inarrestabilmente con il mortificare quella civile, nel prefigurato schema di una società ristagnante che noi rifiutiamo. (*Applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Lugnano. Ne ha facoltà.

* **L U G N A N O.** Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, pochissime considerazioni per confermare quanto già anticipato dal collega compagno Petrone sul nostro atteggiamento di fronte a questo provvedimento.

Ci asterremo per varie ragioni, ma soprattutto perchè abbiamo l'impressione di tro-

varci ancora una volta, nelle dichiarazioni che ha reso il sottosegretario Pennacchini, di fronte a parole di circostanza, a frasi rituali, a concetti con cui si ha ormai dimestichezza fino al punto da sentirne disagio, a frasi cioè che non hanno certamente nè il calore nè il sapore di novità ma soprattutto non hanno nemmeno il calore di affetti antichi o consolidati perchè si tratta soltanto di frasi che vogliono dire: alla prossima scadenza vi daremo un'altra proroghetta (stavolta alla scadenza di un anno, l'altra volta furono sei mesi).

Il Governo del resto, a riprova e a conferma della sua intenzione di dare finalmente alla stampa e al Parlamento i risultati che questa commissione misteriosa di studiosi altrettanto misteriosi avrebbe già elaborato, si è presentato ancora una volta con una proroga piuttosto rachitica di alcuni mesi. Soltanto l'impegno di noi comunisti nella Commissione speciale è riuscito a fare in modo che finalmente anche ad un decreto che veniva presentato per la conversione si desse un'anima leggermente diversa e si cominciasse a fare accenno, per esempio, a qualcosa che per lo meno facesse intravedere, sia pure al termine di un lungo dibattito, di una indagine piuttosto approfondita, l'approdo a quello che noi riteniamo essere il fulcro e la soluzione del problema della casa, cioè l'equo canone.

Hanno voglia tutti coloro che parlano, sia pure differenziandosi nello stile e nel tono, anzi, più che altro, nelle inflessioni della voce, di invocare il sussidio casa. Ma insomma, in un paese come il nostro noi dovremmo creare una specie di imposta camuffata — di questo infatti si tratterebbe — per permettere, per esempio, all'Immobiliare di rastrellare tutto ciò che si accumula attraverso il sussidio casa! E sarebbe ora — credo infatti che si tratti di una favoletta che non si può più raccontare nemmeno ai ragazzi la notte di Natale — di smetterla con questa finzione, che pure si verifica sempre in modo puntuale ma che diventa noiosa perchè è veramente un lamento del quale siamo stanchi, che consiste nel dire che, se si continua così, con i fitti che diventano sempre più alti, con

i padroni di casa che stanno sempre meglio e sono sempre meglio garantiti e più coperti, con la gente che ha bisogno della casa poiché, come diceva il collega Petrone, la casa è un bene primario come l'aria che nessuno dovrebbe limitare, si andrà verso una crisi che attanaglierà questo settore che, essendo uno dei settoni che può rappresentare una struttura portante della nostra economia, potrà riservarci un autunno ancora più amaro di quello previsto anche da personalità autorevoli di questo Governo.

Ma vogliamo sul serio continuare a ritenere che questi siano argomenti che meritano una risposta? Vogliamo continuare a credere, per esempio, che i parlamentari, i Gruppi che si fanno portatori di queste voci ci credono sul serio? Vogliamo continuare a credere questo o dobbiamo far finta di crederci e continuare in un minuetto per cui da destra viene, per esempio, la affermazione secondo la quale i proprietari sarebbero in condizioni così disastrose da avere addirittura bisogno di una imposta camuffata attraverso la quale si dovrebbe raccogliere del denaro da offrire loro perchè se no, poveracci, non riescono a sopravvivere? Ma a questo punto vorrei dire: sono tanto poveri che riescono sempre a fare carriera rapidamente e anche quando qualche volta vanno in galera, con le malattie, per esempio, riescono subito a farsi depositare in infermeria perchè hanno anche la potenza, poveracci — quando capita, molto raramente — di far fare carriera anche alle malattie, per cui con un disturbo piccolo e leggero riescono a far venire fuori certificati che quel disturbo fanno divenire imponente così da metterli al riparo da certe convivenze nelle celle, che naturalmente disdegnano, e che parecchi, che pure in verità non dovrebbero farlo, si preoccupano di evitar loro, così che anche queste marachelle hanno un felice esito. Questo è il quadro della vita italiana.

Se si vuol sostenere che vi sono dei proprietari in condizioni di non poter più nemmeno respirare, per cui addirittura hanno bisogno di un sussidio per sopravvivere, che cosa dovremmo dire noi che sappiamo cosa succede, ad esempio, a Roma, dove, non sol-

tanto nel centro storico, dopo tutto lo scempio che hanno consumato, dopo tutto quanto sono riusciti a realizzare, hanno lasciato soltanto la facciata di palazzi più o meno storici, che potevano rappresentare un patrimonio, e che da un punto di vista artistico e culturale andavano anche tutelati, e, dopo aver svuotato questi palazzi all'interno, dicono per ristrutturarli, li hanno trasformati in colombaie, creando appartamenti di una o due stanze con un cucinino incorporato, in cui però incorporato è l'uomo che riesce a versare 170-180.000 lire al mese? Di fronte a tutto ciò c'è ancora chi viene a parlarci dell'iniziativa privata, dell'economia di mercato, e a proporci di tornare alla libertà di movimento!

Giustamente diceva il collega Petrone — mi piace richiamarlo e spero che diventi un classico — che questo accade non soltanto a Roma, a Napoli, a Genova, insomma nei grandi centri, ma anche nelle piccole città, anche nei paesi più oscuri d'Italia. A Potenza il costo di un appartamento ha raggiunto la cifra vertiginosa di 90 milioni che a lui, anche se non è un francescano scalzo del tutto, sembrava una cifra impossibile perchè una cifra così riteneva di non poterla vedere mai. Gli è stato detto che tale cifra era abbastanza normale, per cui evidentemente lui viveva nel mondo delle nuvole senza rendersi conto di quanto accadeva. Eppure il collega Petrone è un senatore attento, che fa con scrupolo il suo dovere!

E di fronte a tutto ciò cosa ci sentiamo dire? Torniamo all'economia di mercato, facciamo in modo di tornare all'economia di mercato! E si cita Einaudi, pescando una sua espressione del 1919; e siccome un liberale può anche non bastare, si ricorre anche ai paesi scandinavi, che non devono mai mancare nei nostri discorsi, e si dice: Einaudi poteva anche essere un liberale, però si può citare anche un socialista scandinavo — che in verità non impressiona troppo ed infatti io non mi impressiono, come del resto non si impressionano neanche loro se lo citano — che afferma che, se si vuole che tutti abbiano una casa — non una sposa, ma una casa — bisogna liberalizzare al massimo.

In Italia però cosa è accaduto? Anche se non si è liberalizzato del tutto, si è proceduto con ritocchi, con condizionamenti, in verità leggeri, si è andati avanti attraverso questo stillicidio di proroghe che ci vengono presentate dal Governo in media ogni cinque-sei mesi, e abbiamo visto lo stesso di che cosa sono capaci gli uomini quando si sfrenano obbedendo soltanto alla legge del profitto, che è una legge infame e feroce, di fronte alla quale non valgono nè le parole evangeliche, nè l'invito a tener conto delle esigenze altrui. Infatti quando il profitto stimola l'uomo non bastano parole evangeliche o frasi più o meno natalizie perchè egli sia indotto a fare il suo dovere o a dare prova di solidarietà nei confronti del prossimo che soffre più di lui.

Soprattutto vorrei pregare gli amici liberali di non assecondare un certo gioco e di non trovarsi in una certa compagnia. Quando affermano per esempio che bisogna dare un sussidio-casa perchè tutta la collettività sia costretta a pagare una tariffa *pro capite* perchè i poveri proprietari riescano a sopravvivere, bisogna pure che i signori liberali ci dicano se hanno visto quali sono i prezzi a Napoli, a Torino, a Potenza, a Caserta, o a Santa Maria Capua Vetere, che è la città che rappresento, altrimenti facciamo dei minuetti e diciamo frasi di circostanza. E credo che faccia dei minuetti e dica frasi di circostanza il Governo quando ci invita ad avere pazienza ancora una volta e aggiunge che la prossima volta verrà presentato un disegno organico. Ma che significa questo? Tutti vogliono un disegno organico: la destra, alcuni settori della stessa maggioranza e anche noi. Abbiamo sempre detto infatti che sarebbe ora che tutti gli studiosi che, come è stato detto in quest'Aula, da anni si dedicano a curare questo malato, cioè il problema della casa, tirassero le somme di tutti i loro sforzi e delle loro elaborazioni a livello scientifico.

Vogliamo anche noi una legge organica che passi attraverso l'eliminazione di tutto ciò che costituisce sfregio, scempio, offesa alla miseria, una legge organica che arrivi all'equo canone. E non è vero che noi comu-

nisti abbiamo richiesto l'equo canone senza precisare attraverso quali meccanismi arrivarci; abbiamo presentato — e questo, per la verità, è stato riconosciuto anche dall'onorevole Pennacchini — un disegno veramente organico e abbiamo indicato la via da seguire per uscire dalla crisi. Abbiamo detto che occorre un rilancio programmato della edilizia pubblica, che occorre arrivare subito all'introduzione dell'equo canone e soprattutto occorre disattivare quello sviluppo distorto che ha assorbito forti risorse per una edilizia non popolare, con tutti i fenomeni negativi che ciò ha determinato, dal costo delle aree alla formazione di massicce rendite parassitarie, al tipo di agglomerati urbani che ne sono conseguiti e che rappresentano forse una delle peggiori vergogne dell'Italia di oggi.

Se così stanno le cose, non si può pensare nè ragionevolmente prevedere che questa sia l'ultima volta che ci troviamo di fronte ad un decreto-legge — naturalmente i problemi diventano sempre urgenti quando non li si affronta per anni o per secoli — che venga a riproporci *sic et simpliciter* una prorogata di altri sei mesi per poi permettere alla Destra nazionale di fare questioni di carattere costituzionale perchè, secondo la Destra nazionale fascista, non sarebbe possibile al Parlamento aggiungere qualcosa.

Poichè siamo sicuri che ciò si verificherà, non possiamo che astenerci e non possiamo dare il nostro voto favorevole anche perchè quella che potrebbe essere una nostra impressione diventa poi un convincimento quando vediamo cosa è accaduto in relazione a questo decreto-legge durante il suo *iter* piuttosto accidentato e tormentato. Il Governo presenta solo una proroga e dice a chi ha bisogno di una casa che avrà altri sei mesi di respiro. Quando poi il decreto arriva in Parlamento, nella Commissione speciale, per il contributo ostinato e determinante di noi comunisti, si riesce finalmente a dare al provvedimento un respiro maggiore. E quando si è arrivati in Assemblea, dopo che la Commissione speciale aveva dovuto accogliere i nostri emendamenti che, intendiamoci, erano semplicemente l'abbozzo di una spe-

ranza o per lo meno un primo passo, anche se limitato, piuttosto pallido verso una soluzione del problema che si basi sull'equo canone, abbiamo visto che il Governo e la maggioranza, a distanza ravvicinata e quindi nel corso di un discorso dove è possibile dire frasi di occasione o minuetti di circostanza, hanno cercato di riprendersi quello che erano stati costretti, obbedendo alla logica e alla ragione, a concedere a noi comunisti che ce ne facevamo promotori e portatori.

Siccome questa è la riprova della scarsa volontà del Governo o per lo meno ci conferma nella necessità di non credere alle promesse che ci vengono fatte, poichè anche nel corso di questo decreto-legge il Governo ha tenuto un atteggiamento che non lascia prevedere che ci sarà una inversione di tendenza, al di là di promesse più o meno aeree, non possiamo dare il nostro voto favorevole e quindi dichiariamo di astenerci nella votazione di questo disegno di legge di conversione. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Ariosto. Ne ha facoltà.

ARIOSTO. Onorevole Ministro, signor Presidente, onorevoli colleghi, brevisimamente per annunciare che il Gruppo socialdemocratico voterà a favore del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame. Voteremo a favore per la verità con poca convinzione, con scarso entusiasmo perchè in parte condividiamo le osservazioni critiche che sono venute dall'estrema sinistra e le osservazioni acute, realistiche, fatte da parte liberale ed anche dal senatore Papi.

Votiamo con scarsa convinzione consapevoli però che in questo momento non si può far di meglio e riconosciamo che, tra i decreti di proroga, forse questo è il migliore. Vogliamo però rivolgere al Governo, con più fiducia di altri Gruppi, l'invito ad accelerare gli studi per le strutture legislative dell'equo canone.

Onorevole Ministro, lei sa benissimo che dell'equo canone sentiamo parlare da troppo tempo. È il momento in cui bisogna mettere

il piede sull'acceleratore per questi studi in modo che le Assemblee legislative non siano costrette a trovarsi ad esaminare per l'ennesima volta un decreto di proroga che obiettivamente lascia in piedi troppe ingiustizie.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Dal Falco. Ne ha facoltà.

DALFALCO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli senatori, il decreto-legge che il Senato sta per votare — come risulta molto chiaramente dalla stessa pregevole relazione del senatore Gatto — è legato e condizionato strettamente alle esigenze immediate e contingenti di un intervento anticongiunturale. In altri termini, la matrice anticongiunturale, se rappresenta la ragion d'essere più immediata, stabilisce d'altra parte il limite e nello stesso tempo anche il significato e la portata del decreto sottoposto, oggi, all'approvazione del Senato.

È proprio muovendo da tale constatazione che il Gruppo senatoriale della democrazia cristiana ritiene suo dovere e suo compito, una volta rimossa l'attuale negativa fase congiunturale, di compiere, insieme ad altri Gruppi parlamentari della maggioranza, uno sforzo serio, moderno, ispirato anche alle esperienze più recenti di altri paesi europei che maggiormente hanno sofferto per le distruzioni belliche, quali, ad esempio la Francia e la Germania federale, e inteso a proporre e a rilanciare una realistica politica della casa, nel cui ambito lo stesso meccanismo rinnovamento delle proroghe degli affitti possa, finalmente, trovare una sua chiara delimitazione.

Nel quadro di una economia e di una politica di sviluppo economico e di progresso civile l'edilizia deve e può svolgere, come è stato sottolineato da più parti anche nel corso di questo dibattito, un ruolo fondamentale nel richiamo degli investimenti e rappresentare, nello stesso tempo, un punto sicuro per il risparmio, secondo una delle aspirazioni più profonde dell'uomo, cioè risparmio che identifica nella casa il necessario spazio vitale della famiglia.

Famiglia-risparmio-casa rappresentano per noi democratici cristiani un trinomio indiscutibile e irrinunciabile; un trinomio per il quale il nostro Gruppo senatoriale è pronto ad offrire la sua collaborazione nella ricerca di soluzioni giuste, moderne, autonome, in sintonia e in coerenza con le soluzioni adottate da altri paesi della Comunità economica europea.

È con questi sentimenti che il Gruppo senatoriale della Democrazia cristiana voterà a favore della conversione del decreto-legge. *(Vivi applausi dal centro).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Cucinelli. Ne ha facoltà.

CUCINELLI. Molto brevemente, signor Presidente, onorevoli ministri, onorevoli colleghi, per ribadire (quanto del resto è stato già espresso nell'intervento del compagno Licini) le ragioni per cui noi siamo pienamente favorevoli alla conversione in legge di questo decreto. Noi certo ci auguriamo e teniamo presente come scopo principale in questo campo una normativa organica basata sull'introduzione del principio dell'equo canone. Ma saremmo stati contrari indubbiamente alla conversione in legge del decreto, così come previsto prima, *sic et simpliciter*, con il blocco fino al 1975, perchè era ed è necessario smuovere qualche cosa in questo campo. E credo che la prova migliore dell'esattezza di questo giudizio e di questo proponimento sia data proprio dalla reazione della destra che vede un attentato alla piccola proprietà in un campo in cui, mi sia consentito dirlo, vedo invece il contrario. Fare appello oggi ai pensionati o al piccolo operatore economico che si è costruita una casa equivale evidentemente a parlare di immobili precedenti al 1969 perchè non credo che da quella data ad oggi il pensionato o il piccolo operatore economico, con i prezzi a cui gli immobili sono arrivati, abbia potuto costituirsi questa rendita. Il fatto vero è che questo decreto-legge, con le modifiche, doveva far parte del pacchetto antinflazionistico perchè nessuno può negare che una delle maggiori ragioni di disa-

gio dei lavoratori e degli operai sia proprio data dall'eccessivo e non controllabile aumento del prezzo dei fitti degli immobili nelle città in cui sono costretti ad emigrare per ragioni di lavoro.

Certo non basta soltanto il contenuto di questo decreto; è necessario che il Governo si impegni seriamente in un massiccio intervento sia nell'edilizia sovvenzionata che nell'edilizia pubblica, non come forma alternativa ma come forma integrativa, che possa veramente assicurare quello che è il primo bene sociale, anche per ragioni di affettività del nostro popolo e dei nostri lavoratori verso la loro casa. Io credo che sia inutile per ragioni di opportunità e di tempo che mi dilunghi a questo riguardo. A nome del Gruppo socialista, nell'annunziare il voto favorevole alla conversione in legge di questo decreto, ribadisco però che noi intendiamo sollecitare il Governo perchè si arrivi finalmente ad una soluzione giusta ed equa, perchè qualche sfasatura ci può essere anche nell'applicazione di questa legge, ma indubbiamente i vantaggi che le categorie più disagiate ne ricaveranno sono superiori ai sacrifici che qualche singolo individuo sarà costretto a sopportare. Ecco perchè il Gruppo socialista voterà a favore della conversione in legge del presente decreto. (*Vivi applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Cifarelli. Ne ha facoltà.

CIFARELLI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, noi repubblicani siamo favorevoli alla conversione in legge di questo decreto-legge per la proroga dei contratti di locazione e sub-locazione degli immobili urbani, in quanto la situazione congiunturale ha imposto la necessità di escludere il più possibile dalla lievitazione già grande del costo della vita, specie per i ceti meno abbienti, la incidenza dell'alto e crescente livello dei canoni di locazione.

Questa impostazione prettamente congiunturale è stata modificata in Parlamento, aprendo la porta a ridimensionamenti dei

canoni in atto per le locazioni più vecchie, già in proroga, affinché non rimangano in essere troppo gravi sperequazioni che un po' da tutte le parti sono state lamentate. Su questo criterio, anche se applicato con qualche incertezza, noi repubblicani siamo d'accordo e ne traiamo una ulteriore ragione per il voto positivo qui in Senato.

Non possiamo però tacere la nostra fondamentale e già tante altre volte espressa avversione al sistema del blocco delle locazioni degli immobili urbani. Esso fa gravare su una parte dei cittadini gli oneri di una politica per la casa a buon mercato, per la casa facilmente accessibile ai meno abbienti, politica che invece deve gravare su tutta la collettività nazionale. Inoltre con il blocco delle locazioni si sono facilitate le aberrazioni urbanistiche in atto, cioè il decadimento nefasto dei centri storici e lo sviluppo speculativo delle periferie, ove la rendita di posizione crea pericolose e corruttrici miniere d'oro. Quanto alle soluzioni possibili del problema, noi repubblicani non consideriamo un toccasana il sistema dell'equo canone, nè l'incremento dell'edilizia statale che si è dimostrata farraginoso e tardigrada. Forse bisognerà applicare in Italia il sistema, già ottimamente sperimentato positivamente nella Germania federale, del sussidio casa: ma con una organizzazione che eviti allo Stato italiano un'ulteriore valanga di sperpero del pubblico denaro. La proliferazione, ad esempio, eccessiva ed incontrollata delle dichiarazioni di invalidità civile ci deve ammonire severamente affinché non avvenga lo stesso per l'accertamento delle condizioni necessarie per avere diritto al sussidio casa.

Purtroppo, nel nostro paese, lo Stato funziona male, tra crescente demagogia e disgregazione irresponsabile.

Detto questo non ho che da confermare il voto positivo per la conversione del decreto-legge. (*Applausi dal centro-sinistra e dal centro*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel

suo articolo unico. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 258, concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sulle armi da sparo, sulle munizioni e sugli esplosivi » (1711)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 258, concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sulle armi da sparo, sulle munizioni e sugli esplosivi ».

Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore De Falco. Ne ha facoltà.

DE FALCO. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, affrontiamo la conversione di questo decreto con animo diverso da come la avremmo affrontata se la Commissione non l'avesse completamente trasformato. La Commissione ha epurato il decreto della parte più irrazionale ed illogica. Ha accolto la nostra eccezione di incostituzionalità che sollevammo in tale sede. La Commissione si rese subito conto dei danni incalcolabili che il decreto avrebbe causato alla produzione delle armi cosiddette comuni. Si trattava, così come era stato proposto, di 150 imprese con licenza di fabbricazione, oltre a 300 ditte artigiane regolarmente iscritte e che producono solo una parte dell'arma.

Si tratta di una massa di oltre 10.000 addetti. Si devono aggiungere ancora 7-8.000 persone che lavorano collateralmente alla produzione delle armi; il tutto per un valore di 35-40 miliardi, di cui la metà è destinata alle esportazioni.

La nostra soddisfazione per l'operato della Commissione e per il decisivo contributo dato in essa dal Gruppo comunista sto qui

ad illustrare. Il nostro Gruppo — è bene precisarlo — non è stato contrario al merito del controllo delle armi che il decreto 258 proponeva originariamente, cioè del controllo delle armi fine a se stesso: era contrario al modo con cui si istituiva il controllo, un controllo abnorme che perseguiva un falso scopo, cioè quello relativo all'imposta di fabbricazione.

Il decreto originario avrebbe causato danni incalcolabili alla produzione delle armi comuni, specie di quelle destinate alla caccia e allo sport. Vi sarebbero stati doppi controlli, previsti dalle varie leggi esistenti. Resta però l'imposta di fabbricazione sulla produzione delle armi da guerra e simili; resta soprattutto il problema dei controlli. Certamente non è questione di doppi controlli: le leggi per i controlli esistono e sono serie; si tratta di farle rispettare, ma questo è un altro discorso.

Si afferma che mancano gli uomini per i controlli; speriamo che dopo l'approvazione di questa legge che istituisce il doppio controllo non manchi il doppio degli uomini: è una conseguenza logica. Le leggi esistono, dicevo, sono diverse e sono severe. Le armi da guerra e tipo guerra sono disciplinate (lo ricordo a me stesso) dall'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dagli articoli 33 e 41 del regolamento di esecuzione delle leggi di pubblica sicurezza. Le armi comuni sono disciplinate dagli articoli da 30 a 45 del testo unico e dagli articoli dal 44 all'80 del regolamento di esecuzione.

Esiste inoltre la legge 2 ottobre 1967, numero 895, per il controllo delle armi. Infine, anche se non è operante, c'è il disegno di legge n. 1422, già approvato dal Senato ma non ancora dalla Camera dei deputati, che prevede le norme contro la criminalità. Oggi si aggiunge la normativa proveniente dalla conversione del decreto-legge in discussione.

Ripeto: le leggi esistono, ma non sono sufficienti se manca la volontà di controllare e l'efficienza operativa per eseguirle. Non è in discussione l'attaccamento al dovere delle forze dell'ordine e il loro sacrificio: è questione di volontà politica, a nostro parere, di connivenze, di protezioni, di omertà. Ri-

mane il fatto che la materia investe il grande problema della delinquenza comune e politica, della violenza organizzata, dell'ordine pubblico e costituzionale. Riguarda il grande contrabbando degli esplosivi e il problema del loro uso e della loro detenzione.

Occorre affrontare il problema del contrabbando delle armi, della detenzione di esse, del porto abusivo delle armi, della disciplina dello stesso porto d'armi. È un fatto che oggi a portare un'arma abusivamente sono in molti. Molti giovani considerano il fatto di portare un'arma come segno di affermazione della personalità. Questo è il primo passo che predispone al delitto.

A proposito del contrabbando delle armi, tutti sanno, almeno nei posti di confine, che esiste la via delle armi e degli esplosivi. Le armi entrano comodamente in Italia dai confini, specie da quello svizzero. Non c'è contrabbandiere che insieme alle sigarette non porti la cassetta di armi ed esplosivi. C'è per esempio lo Stato che periodicamente mette in vendita le armi obsolete che, benchè in disuso nelle forze armate, come è facilmente intuibile, finiscono nel giro abusivo, specialmente se in ottimo stato. Queste armi si potrebbe venderle ad esempio solo all'estero. Il nostro Gruppo ha proposto in Commissione di allegare alla legge in discussione una declaratoria che aggiornasse l'elenco delle armi da guerra o tipo guerra oggi in vigore. È evidente che la Commissione finanze non era competente per farlo e noi lo riconoscemmo. Si tratta però di un compito del Governo ed il Governo in Commissione si è impegnato a farlo entro il 31 dicembre 1974.

Ma è veramente importante questa indagine? Qual è la situazione? Come le leggi vigenti distinguono le armi in Italia? Mi limito alle armi da guerra. Cito testualmente l'articolo 33 del regolamento di esecuzione del testo unico che indica le armi e munizioni che appartengono alla famiglia delle armi da guerra: « Sono armi da guerra, ai sensi dell'articolo 28 della legge, armi di ogni specie, da punta, da taglio e da spada, destinate o che possono essere destinate per l'armamento delle truppe nazionali o straniere, per qualsiasi uso militare. Sono armi di tipo guerra quelle che presentano caratteristiche ana-

loghe alle armi da guerra. Sono munizioni da guerra le cartucce, i proiettili, le bombe, le polveri, le capsule ed ogni altra materia destinata al caricamento delle armi ».

Ebbene, la differenza oggi esistente tra armi da guerra e tipo guerra e le armi cosiddette comuni sta nella destinazione delle armi, anche potenziale, nonché nella capacità offensiva delle stesse. In pratica le leggi vengono aggirate, all'italiana. Ad esempio la Beretta, grande industria delle armi a livello nazionale, fabbrica il fucile BM 59, arma in dotazione delle forze NATO. Contemporaneamente però ha modificato la sigla in BM 59/62 vendendo questo fucile come arma comune destinata alla caccia grossa. Ha modificato qualche inezia: ha lasciato l'attacco della baionetta (si vede che a caccia di cinghiali ci si va con la baionetta), lo ha privato del selettore a raffica, che non è necessario, e del bipiede. La cosa più grave è che tale fucile può utilizzare le stesse cartucce blindate in dotazione alla NATO e viene venduto come arma comune. Eppure una delle caratteristiche fondamentali che distingue l'arma da guerra da quella comune è proprio l'impiego di cartucce blindate che per questi fucili cosiddetti da caccia possono forare perfino le corazze.

Per la cronaca ricordo che i terroristi di Pian Rascino disponevano del fucile cosiddetto da caccia BM 59/62 della Beretta che è invece arma da guerra.

Ma c'è di più: la Beretta costruisce la pistola Beretta 51, arma di calibro 9 lungo, cioè un'arma da guerra riconosciuta. Quest'arma è in dotazione della polizia italiana (reparti celeri, polizia stradale) ed è usata anche all'estero. Ebbene, la Beretta ha modificato la sigla in Beretta 7/65 e utilizza cartucce con proiettili blindati, che sono proibiti per legge; questa è venduta liberamente come arma comune e invece è arma da guerra. La perfidia è sottile: la pistola è diventata una 7/65 invece che di calibro 9, cioè è di calibro inferiore; ma essa sviluppa una maggiore potenza balistica, nel caso non la diminuisce pur essendo di calibro inferiore. Questa pistola è praticamente un'arma da guerra, ma è venduta come un'arma comune.

Può capitare quanto accadde nel 1953, quando la pistola Tettoni, modello 1916, calibro 10/35 in dotazione fino al 1941 ai carabinieri a cavallo, non fu più considerata arma da guerra dalla suprema Corte di cassazione, con la sentenza 15 febbraio 1953, perchè l'arma non era più in dotazione di un corpo armato. Infatti — affermò la suprema Corte — per le armi da guerra e tipo guerra si ha riguardo alla destinazione attuale e virtuale delle forze armate dello Stato; per la determinazione di un'arma da guerra è sufficiente, onde giustificare se l'arma abbia tale qualità, accertare che è destinata all'amministrazione militare alla quale è commesso il suo uso. La suprema Corte di cassazione, sezione VI penale, con sentenza 20 aprile 1971, ha invece affermato che a determinare il carattere di arma da guerra non sia il materiale o potenziale armamento di forze armate oppure il fatto che sia superata da armi più potenti, ma che l'articolo 33 del regio decreto 6 maggio 1940 stabilisce che sono armi da guerra quelle che per le loro caratteristiche possono servire all'armamento di truppe nazionali ed estere e per usi militari. A quali criteri — per questo ho citato le sentenze — si ispira nella sua politica del controllo delle armi il Ministero degli interni? A quale delle due sentenze?

Ancora: è vietato dalle leggi vigenti l'uso delle pallottole blindate per le armi comuni; invece in Italia vengono costruiti fucili come l'AR 15 e 18, l'AK 41, il SIG, l'M 1 e il già detto PM 5962, nonchè altre armi tutte atte ad usare pallottole blindate e financo pallottole dirompenti. Ma c'è chi ha autorevolmente affermato, certo da fonte non sospetta, che almeno l'80 per cento delle munizioni in vendita in Italia è fuori legge perchè ha pallottole blindate e, come ho detto, financo dirompenti. Lo sa il Ministero dell'interno, lo sa il Governo, fa parte della politica del controllo delle armi in Italia? In Italia è considerata arma non da guerra la pistola a rotazione, per esempio, S. & W. calibro 38, attualmente in dotazione delle forze armate inglesi e tante altre ancora (la 35, la 357, la 357 M, la 45 e 44 Magnum, la 45 e 55 Evanse). Le armi antiche, ad esempio, da riproduzione, la Colt e il fucile Win-

chester dei calibri da guerra oggi sono considerate armi comuni, cioè armi da riproduzione. Che dire di un altro raggio? Una delle caratteristiche fondamentali che distingue l'arma da guerra da quella comune è il potere d'arresto, cioè la potenza dell'arma che deve arrestare l'aggressore a non più di 25 metri.

Quante armi corte, classificate comuni in Italia, hanno il potere di arresto a 25 metri? Io direi forse nessuna o pochissime.

Così come lo ha licenziato la Commissione, onorevoli colleghi, il disegno di legge conserva lo scopo originario di istituire una imposta di fabbricazione sia pure limitatamente alle armi da guerra e tipo guerra. Questo per il controllo delle stesse.

Noi concordiamo con questa parte del disegno di legge, ma si pone la domanda: che valore di controllo potrà avere per le armi dette comuni che, come è stato detto, sono invece da guerra? A mio parere nessuno. Non è questione di doppio controllo che questa legge istituisce, cioè di una legge finanziaria apposita, ma di controllo e di applicazione delle leggi vigenti per vietare la produzione, il commercio, la detenzione di armi da guerra camuffate da armi comuni. Perchè queste armi illegali, quali i fucili, la munizione blindata si vendono liberamente come armi comuni? Perchè vengono fabbricate come armi comuni? Perchè il Ministero dell'interno, le forze di polizia giudiziaria non intervengono secondo l'obbligo che le leggi vigenti fanno loro? Ecco perchè è una questione di controlli da fare in base a leggi esistenti, non in base a leggi finanziarie a gettito trascurabile, cioè leggi con falso scopo. Non esiste forse nel nostro codice il reato di omissione di atti d'ufficio? Perchè in Italia deve accadere, per esempio, che un assessore alla polizia urbana viene perseguito per omissione di atti d'ufficio per aver chiuso un occhio ad una contravvenzione e nessuno si sogna di far rispettare le tre leggi esistenti sul controllo delle armi?

Onorevoli colleghi, condividiamo pienamente quanto magistralmente e brillantemente ha espresso la Commissione giustizia del Senato con il suo parere sul decreto in

discussione. Sottolineiamo il suggerimento che vuole regolata la materia in un più organico, completo, articolato disegno di legge che tenga conto delle lacune di interpretazione esistenti. In Commissione il Governo ha approvato l'ordine del giorno della Commissione che impegna il Governo a redigere la nuova classificazione delle armi da guerra o tipo guerra e, evidentemente, delle armi comuni e la disciplina delle munizioni e degli esplosivi; impegno da portare a termine entro l'anno 1974.

Onorevoli colleghi, in mancanza di questi impegni del Governo il nostro Gruppo provvederà a presentare un suo disegno di legge in materia poichè è inconcepibile che si faccia una legge sulle armi da guerra dove quelle considerate sono un'infima minoranza rispetto alla produzione reale italiana di armi da guerra. Tanto è suggerito, onorevoli colleghi, dall'opinione pubblica sempre più allarmata e sgomenta per le azioni delittuose e brigantesche e irritata per la spavalderia dei criminali comuni e politici, per l'allentata vigilanza sul controllo della circolazione, del contrabbando, del possesso delle armi, della facilità della circolazione, possesso e custodia di esplosivi.

Onorevoli senatori, delle modifiche apportate dalla Commissione finanze e tesoro ho accennato. Per altro su di esse ha parlato il relatore nella relazione scritta. Al relatore va il nostro riconoscimento per l'opera svolta, alla quale abbiamo dato il nostro contributo di critica, di suggerimenti e di proposte, molte delle quali sono state accolte. Restano delle lacune che non possiamo certamente condividere, specie per quanto riguarda la vendita ai privati sul territorio nazionale delle armi da guerra dismesse dalle forze armate perchè, come ho detto, obsolete, eccetera. Restano delle lacune sull'effettivo controllo delle armi e degli esplosivi nel nostro paese. Urge un provvedimento di coordinamento, organico, aggiornato, articolato, che affronti la materia del controllo, della detenzione, della circolazione e possesso di ogni tipo di armi, della produzione, uso, detenzione, custodia e passaggio di proprietà degli esplosivi.

Possiamo affermare che oggi in Italia la cosa più facile che possa accadere è la detenzione ufficiale, legale ed il commercio degli esplosivi. Occorre una declaratoria, come ho detto, aggiornata che stabilisca quali siano le armi da guerra e quali siano le armi comuni.

Questo nostro atteggiamento critico deve servire di stimolo al Governo per provvedere entro il 31 dicembre del corrente anno, così come è stato impegnato dal Senato, ad una nuova nomenclatura, una nuova declaratoria. In caso contrario il nostro Gruppo dovrà provvedere.

Onorevoli colleghi, il controllo della fabbricazione delle armi da guerra e tipo guerra sta nella applicazione delle leggi severe esistenti. È possibile stroncare il contrabbando delle armi e degli esplosivi usando le leggi esistenti. Oggi poi aggiungiamo questa nuova legge per controllare le armi: ben venga, ma non vorremmo che per il Governo diventasse più difficile applicare quattro leggi al posto delle tre esistenti e magari tornasse a proporre un'altra legge di controllo delle armi.

Con queste leggi si può combattere efficacemente la delinquenza ed il terrorismo. Basta volerlo: è questione di volontà politica e di efficienza operativa. L'opinione pubblica aspetta fatti e non può in eterno aspettare. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Bergamasco. Ne ha facoltà.

B E R G A M A S C O . Il decreto n. 258 giunge all'Aula dopo un drastico rifacimento, o meglio una drastica semplificazione da parte della 6ª Commissione che ha tenuto presenti anche i pareri della prima e della seconda Commissione e particolarmente le obiezioni di incostituzionalità ritenute appunto non prive di fondamento.

In virtù dell'emendamento all'articolo 1, approvato in 6ª Commissione, sono rimaste nel testo solo le armi da guerra o tipo guerra, mentre sono scomparse le armi da caccia e quelle di ogni altro tipo.

Negli articoli successivi sono state introdotte le modifiche consequenziali alla nuova impostazione della legge e pertanto sono state di molto alleggerite le gravose procedure burocratiche e di controllo ed è stato completamente rifatto l'articolo 9 riguardante le sanzioni, un'articolo interminabile e alquanto confuso, che comminava pene sproporzionate e che conteneva anche manifesti errori.

A nostro avviso l'opera svolta dalla Commissione è stata quanto mai opportuna. La tassazione prevista per le armi non da guerra, specialmente per quelle da caccia e perfino per quelle ad aria compressa, era squilibrata ed eccessiva in quanto trascurava fra l'altro ogni riferimento al valore dell'arma assoggettata a tributo. Le procedure di controllo erano macchinose al di là di ogni ragionevolezza e non distinguevano in alcun modo fra la grande fabbrica di armi e il modesto artigiano che, magari per conto di quella stessa fabbrica, traeva il suo modesto guadagno dalla confezione di una dozzina di fucili da caccia all'anno; il già citato articolo 9, come dicevo, prevedeva delle sanzioni eccessive, in qualche caso addirittura inique, mentre il decreto si chiudeva con quella specie di sanatoria o addirittura di amnistia, di cui all'articolo 13, che evidentemente non poteva trovar posto nel decreto. Questo ora esce più snello e più armonico dall'esame della Commissione, è limitato allo scopo che si doveva prefiggere fin dall'inizio, adotta un sistema di procedure e di controlli molto semplificato e infine un complesso di norme sanzionatorie che appaiono più proporzionate.

Mentre non avremmo certo potuto approvare il decreto nel suo testo primitivo, esso nel testo attuale ci sembra accettabile e meritevole di approvazione.

Tuttavia qualche breve osservazione è opportuna in questo momento al fine di meglio chiarire il nostro pensiero.

C'è da chiedersi prima di tutto quale sia il motivo che ha indotto il Governo ad emanare il decreto n. 258, che figura nel pacchetto insieme agli altri decreti tributari, ma che difficilmente si può giustificare con la speranza di un gettito consistente, dato che, anche secondo il testo originario, non ci si sarebbe

potuti attendere che un gettito di qualche miliardo, del tutto insignificante di fronte all'esigenza di reperirne circa 3000.

In realtà, mentre il primo articolo ha contenuto fiscale, tutti gli altri riguardano altri aspetti della disciplina delle armi, che nulla hanno a che vedere col fisco.

Si deve dunque ritenere che anche in questo caso, come in altri recenti, la finalità era diversa ed era verosimilmente quella di rivedere tutta la situazione del mercato delle armi in un momento in cui la situazione dell'ordine pubblico è anche troppo tristemente nota, e di imporre più precisi e particolareggiati controlli, accompagnati da più severe sanzioni.

Se così è, si deve mettere in evidenza il consueto tentativo di contrabbandare in un decreto di carattere fiscale norme che attingono a tutt'altra materia e che avrebbero dovuto trovare giustamente il loro posto in disegni di legge separati, destinati esclusivamente alle finalità volute.

Non abbiamo mancato di denunciare un simile metodo in varie recenti occasioni e dobbiamo ora ripetere e riconfermare il nostro dissenso.

Tralascio, dunque, la parte tributaria, che ormai con la limitazione dell'applicazione dei tributi alle armi da guerra, destinate per lo più ad avere come acquirente lo Stato, si riduce a ben poca cosa.

Devo ricordare piuttosto che, di fatto, in tutta questa materia della fabbricazione, dell'importazione, della vendita di armi da guerra e non da guerra fortunatamente non si parte da zero, ma, come dice bene il relatore, essa è già regolata dalla legislazione vigente e già sono in atto i controlli di pubblica sicurezza.

Non che tale legislazione non possa, come ogni altra cosa, essere migliorata e perfezionata, ma credo che nel complesso fosse sufficiente e semmai si deve dire che probabilmente tale legislazione non è applicata con la necessaria vigilanza e con la necessaria energia.

Compito questo che spetta evidentemente al Potere esecutivo. E pertanto dubito che fosse tanto il caso di prevederne una più dettagliata, o addirittura una seconda, come quella predisposta con tanta minuziosità nel

decreto del Governo, quanto di vigilare a che quella già esistente sia applicata con maggiore diligenza e con maggiore severità.

Piuttosto è da rilevare a questo punto, anche per le relazioni e le implicazioni che la questione ha con la situazione presente, che le armi solitamente usate dai criminali, le armi, in una parola, del terrorismo e della violenza, non sono quelle alle quali la legge si riferisce, non sono i fucili e le rivoltelle, e tanto meno i fucili da caccia, ma sono armi di tutt'altro genere. Sono, al livello di attentati, le bombe e le cariche di tritolo, che sono fuori commercio e per le quali sembra purtroppo non sia difficile trovare gli ingredienti occorrenti e nemmeno difficile confezionarle anche a domicilio; sono, a livello della violenza piazzaiola, le spranghe di ferro, le catene, i dadi di porfido, che evidentemente, non essendo armi in quanto tali, non possono essere contemplate nè da questa nè da alcun'altra legge.

Direi pertanto che, se lo scopo voluto è quello di contribuire con questo decreto a meglio controllare le armi ai fini di un risanamento dell'ordine pubblico, l'obiettivo appare piuttosto sfuocato.

Ciò, ovviamente, non significa che ogni sforzo non debba essere fatto ai fini di un decisivo miglioramento della situazione e per il ristabilimento di un sistema d'ordine decente e tollerabile per i cittadini, per prevenire i reati politici e i reati comuni, ma credo che, per questo, altre misure in sede legislativa ed esecutiva debbano essere prese in considerazione, poste allo studio e attuate più sollecitamente possibile.

È stato sollevato e ampiamente dibattuto in Commissione il problema della migliore definizione delle armi da guerra e tipo guerra, definizione indispensabile anche agli effetti dell'applicazione di questo decreto. Chiaro che non era il caso di affrontare il problema in questa sede, dati gli aspetti tecnici che riveste e che richiedono di essere attentamente esaminati in competente sede prima di poter giungere ad una classificazione definitiva.

Tuttavia il problema indubbiamente esiste ed è anche urgente; quindi opportunamente la Commissione ha approvato al riguardo un

ordine del giorno, che è stato accettato dal Governo in quella sede.

Sappiamo che il decreto in esame non pone problemi dal lato fiscale, perchè, ridotto come è, il gettito che lo Stato può attendersene sarà puramente simbolico. Siamo però lieti se, pur in modestissima misura, il decreto potrà servire a rassicurare gli italiani quanto meno sulle intenzioni del Governo di meglio garantire l'ordine pubblico e se sarà di monito a coloro che si permettono quasi ogni giorno di turbarlo. (*Applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Pazienza. Ne ha facoltà.

P A Z I E N Z A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario, sulla conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 258, il nostro Gruppo ha seguito con particolare attenzione la discussione nelle Commissioni, non solo in Commissione finanze e tesoro ma anche in Commissione giustizia. Si è assistito ad un indubbio miglioramento dell'originario decreto. Gli interventi puntuali della Commissione giustizia hanno giovato ad eliminare dal testo del decreto talune norme che risultavano ultronee rispetto alla disciplina prevista e gli interventi del relatore hanno giovato a snellire il provvedimento, a renderlo meno coattivo, meno pesante sotto il profilo fiscale.

Venivano ad essere sgravate dal provvedimento tutte le armi da caccia e quindi il disegno di legge restava ristretto esclusivamente alle armi da guerra.

Noi dobbiamo fare solo due osservazioni. Per quanto riguarda la parte relativa al controllo delle armi, il nostro Gruppo è favorevole ma ritiene che, specie stando alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio e del Ministro degli interni, essendo allo studio una disciplina straordinaria antiterroristica, noi che abbiamo già presentato dei disegni di legge in argomento avremmo preferito che la materia penalizzante o comunque diretta al fine del controllo fosse discussa più organicamente in quella sede anzichè in questa. Sotto il profilo fiscale, il provvedimento aveva un gettito molto limitato. Con lo storno

che è stato fatto, il gettito è limitatissimo. Ciò nonostante, è ostativo per imprese tradizionali italiane di artigianato fiorenti nel campo delle armi e quindi non riteniamo che il gettito fiscale che si può ritrarre dal provvedimento legittimi gli ostacoli anche di natura fiscale che vengono frapposti allo sviluppo di queste industrie.

Di fronte a queste considerazioni, esistendo delle spinte e contropunte, delle motivazioni di ordine favorevole ed altre di ordine contrario, il mio Gruppo si asterrà dalla votazione del disegno di legge, astensione che sarà motivata questo pomeriggio dal senatore Mariani. (*Applausi dall'estrema destra*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Deve ancora essere svolto l'ordine del giorno del senatore Borsari e di altri senatori. Se ne dia lettura.

ALBARELLO, Segretario:

« La situazione dell'ordine pubblico in Italia richiede che sia fatto ogni sforzo per limitare e rigorosamente controllare il commercio delle armi da guerra, che ne sia stroncato il contrabbando e che sia repressa l'illecita detenzione delle stesse.

Sorge da ciò la necessità che siano limitate le fonti di approvvigionamento delle armi per i privati e, in particolare, che si ponga termine alle vendite di armi da guerra obsolete ma efficienti, che periodicamente sono effettuate dalle forze armate in deroga al divieto generale stabilito dalla legge.

Poichè queste vendite possono essere vietate senza grave danno per l'Eranio e poichè le armi obsolete possono eventualmente essere destinate unicamente all'esportazione,

il Senato,

impegna il Governo a provvedere nel senso sopra indicato ».

1. **BORSARI, BOLDRINI, FERMARIELLO, POERIO, PETRELLA, DE FALCO, BORRACCINO, MARANGONI, FABBRINI, PINNA, BRUNI**

PETRELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRELLA. Dirò pochissime parole. Chi ha seguito i lavori della 6ª Commissione sa che presentammo un emendamento volto a divietare la vendita delle armi obsolete da parte dell'esercito, vendita effettuata a privati.

Su suggerimento del Sottosegretario presente in quella circostanza, ritirammo l'emendamento riservandoci di presentare un ordine del giorno poichè il Governo si disse disponibile ad accettare un ordine del giorno del tipo di quello che poi abbiamo formulato e sul quale mi accingo a parlare.

I fatti che sono alla base dell'ordine del giorno sono questi: periodicamente l'amministrazione militare vende armi obsolete ma ancora efficienti ai privati, e queste vendite, per lo meno in uno stadio successivo a quello iniziale, sfuggono ad ogni controllo. Di qui la necessità di porre anche in questo tipo di vendite che riguardano armi pericolose come quelle da guerra idonee garanzie. La proposta è che l'amministrazione militare d'ora in avanti non effettui più queste vendite tranne quelle destinate all'esportazione. Le vendite all'interno sfuggirebbero anche ai nuovi controlli istituiti con il presente decreto e con la legge di conversione che lo ha ridimensionato.

Se uno degli scopi del decreto era quello di istituire un più efficiente controllo su tutte le vendite di armi e in specie sulle vendite di armi da guerra, nel caso in cui esse siano effettuate dall'amministrazione militare, questo controllo non c'è affatto. Vi è quindi la convenienza di eliminare in radice le possibilità connesse a commerci di questo genere, il cui pericolo, onorevoli colleghi, è abbastanza evidente.

Vorrei ricordare soltanto che in Italia vi è stato il ritrovamento di armi militari usate per fini terroristici, cioè eversivi; vi sono stati parecchi casi negli ultimi tempi. È proprio di questi giorni la notizia del ritrovamento di 160 mitra MAB nell'Appennino toscano-emiliano, armi che con ogni probabilità

provengono da depositi dell'amministrazione militare. È quindi necessario che il controllo si estenda anche alle armi in dotazione dell'esercito destinate ad essere vendute perchè presunte obsolete ma in realtà molto efficienti. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

P A T R I N I , relatore. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, ringrazio gli intervenuti De Falco, Bergamasco e Paziienza, che già in Commissione hanno contribuito largamente a riformare il testo pervenuto al nostro esame. È stata così tolta, come dico nella mia relazione, la possibilità di impedimenti allo sviluppo e al mantenimento di piccole e medie imprese e di imprese artigiane; in caso contrario sarebbe stata messa in discussione, con l'imposta di fabbricazione generalizzata a tutte le armi (non solo a quelle da guerra e tipo guerra), l'occupazione di alcune migliaia di operai, ma soprattutto sarebbe stata messa in discussione la possibilità per queste nostre imprese di esportare per varie decine di miliardi i propri prodotti all'estero, per la bontà della loro produzione.

Ringrazio coloro che sono intervenuti qui in Senato e che hanno confermato il lavoro minuziosamente svolto dalla Commissione, come si evince anche dagli interventi, per rendere il testo accettabile dalle parti politiche. Sono quindi grato ai colleghi della maggioranza perchè in Commissione e qui hanno affermato solidarietà al nuovo testo, accettato nella nuova stesura dal Governo; sono grato anche agli interventi dell'opposizione che hanno lasciato cadere le eccezioni di incostituzionalità, avendo tra l'altro la Commissione affari costituzionali dichiarato la legittimità costituzionale dell'istituzione di un'imposta di fabbricazione sulle armi da guerra e tipo guerra. Si è così contribuito ad aggiornare con l'intervento e il parere della Commissione giustizia la riforma dell'articolo 9, rendendolo certamente più adeguato ai reati ed alle pene per la fabbricazione, il commercio, il trasporto e la detenzione delle armi da guerra e tipo guerra.

La Commissione però, consapevole del problema del controllo, che è minuzioso (perchè minuziosa è tutta la procedura dell'imposta di fabbricazione), ha ritenuto necessario porre delle norme in aggiunta a quelle della legge di pubblica sicurezza, specie per quanto concerne la fabbricazione e soprattutto l'importazione delle armi, con controlli alla dogana per vedere di poter avere mezzi più efficaci per stroncare il contrabbando.

La Commissione è stata altresì consapevole che, come ha affermato molto dettagliatamente il senatore De Falco, la declaratoria attuale delle armi da guerra e tipo guerra è in larga parte superata; pertanto si è fatta carico di fare proprio un mio ordine del giorno, accettato dal Governo, che ho trascritto nella relazione e che mi permetto di leggere, essendo molto breve: « La Commissione, rilevata la necessità di un complessivo adeguamento della normativa in materia di armi e di esplosivi, impegna il Governo entro il corrente anno a presentare un organico disegno di legge sul controllo delle armi che comprenda, tra l'altro, una nuova classificazione di quelle da guerra e tipo guerra nonché precise norme in materia di fabbricazione, custodia, cessione e trasporto degli esplosivi ».

Questo nell'intento di poter giungere a classificazioni precise e di avere uno strumento più efficace per controllare e stroncare la tendenza alla delinquenza e quindi assicurare il popolo italiano nel suo convivere civile. Pertanto il disegno di legge al nostro esame vuole contribuire alla serenità della nostra comunità. Confido che questa Assemblea voglia convertire il decreto nel testo proposto dalla Commissione. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

L E P R È , Sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, onorevoli senatori, molto brevemente per concludere la discussione sul provvedimento in esame. Desidero ringraziare il relatore e tutti gli intervenuti nelle Commissioni affari costituzionali e finanze del Senato per l'utile apporto dato ad una formulazione che ora è accettata da tutte le parti politiche presenti in

Parlamento. Desidero anche ringraziare i senatori De Falco, Bergamasco e Pazienza che hanno rappresentato qui le preoccupazioni di un settore così delicato come quello del commercio delle armi.

Il provvedimento, in adesione alle richieste formulate dalle varie parti politiche, si limita, rispetto al testo originario, solo al settore delle armi da guerra e delle munizioni. Il provvedimento è di natura fiscale ma assume rilievo in quanto dà la possibilità alle forze dell'ordine di controllare il commercio in questo settore. È noto infatti che mentre è possibile seguire il movimento delle armi da caccia attraverso il cervello elettronico di Castro Pretorio, non si ha un eguale controllo per le armi da guerra. Il decreto-legge pertanto, oltre ad avere un'importanza sia pure limitata per le entrate dello Stato, è soprattutto necessario per garantire il controllo del commercio di questo tipo di armi ed i fatti di questi ultimi mesi, i gravi lutti che hanno colpito il paese, sono una riprova della necessità di contribuire adeguatamente alla lotta contro la delinquenza e la criminalità. Mi pare che sotto questo profilo il provvedimento abbia una grossa importanza. Debbo qui ribadire l'impegno, già preannunciato dal relatore, senatore Patrini, di presentare da parte del Governo al più presto un disegno di legge che in forma organica affronti tutto il settore, proprio al fine di garantirci con efficacia e con concretezza il successo della lotta contro la criminalità e il dilagare di questi fatti delinquenziali che trovano nell'uso delle armi da guerra e soprattutto negli esplosivi un mezzo per recare lutti e soprattutto per determinare nei cittadini una psicosi di insicurezza, che è uno dei più gravi pericoli per la libertà e la sicurezza dello Stato e dei cittadini.

Accetto a titolo di raccomandazione l'ordine del giorno proposto dai senatori comunisti, che invoca appunto un controllo sull'uso e l'abuso di quelle che sono le svendite delle armi dismesse, non più in uso da parte dell'amministrazione militare, in questo spirito di cercare appunto di eliminare tutti questi mezzi dei quali si serve la delinquenza comune e quella politica per attentare alla sicurezza della nostra democrazia.

Non mi resta che ringraziare tutti gli intervenuti e i colleghi che in Commissione hanno contribuito a dare a questo testo una formulazione accettata a tutti; li ringrazio altresì per l'apporto dato e per la sensibilità dimostrata nel far sì che questo settore di controllo del commercio delle armi garantisca efficacemente pace e libertà. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla seduta pomeridiana.

Inserimento all'ordine del giorno dei disegni di legge nn. 1764 e 1765

CIPPELLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIPPELLINI. Signor Presidente, a nome dalla 6ª Commissione, finanze e tesoro, chiedo, ai sensi del quarto comma dell'articolo 56 del Regolamento, che vengano inseriti nell'ordine del giorno della seduta pomeridiana i seguenti disegni di legge sui quali la Commissione riferirebbe oralmente:

« Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi ed imposizione di un prelievo tributario *una tantum* sui veicoli a motore, autoscafi e aeromobili » (1764) e « Disciplina dei rapporti sorti sulla base dei decreti-legge 20 febbraio 1974, n. 14, 20 aprile 1974, n. 103, e 19 giugno 1974, n. 229 » (1765).

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, la richiesta è accolta.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,05*).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari